

Provincia di Lecco

COMUNE DI ROBBIATE

PIANO DELLE REGOLE ex art. 10 L.R. 11.03.2005 n°12

ALLEGATO 3.1

REGOLE GENERALI PER L'EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO:
dott. Alessandro SALVIONI

PROGETTISTA: dott. ing. arch. Giancarlo Arlati

COLLABORATORI:
dott. arch. Daniele Crevenna – UTC ROBBIATE - dott. arch. Alberto Marchi – LECCO - dott. arch. Aldo Marchi – LECCO

LUGLIO 2011

INDICE

Premesse	pag. 3
Parte Prima – Disposizioni generali	pag. 3
Parte Seconda - Articolazione e ambiti dei sistemi	pag. 10
DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL SISTEMA DEL VERDE ED INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA	pag. 10
PEREQUAZIONE – COMPENSAZIONE - INCENTIVAZIONE	pag. 15
DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL SISTEMA DELLA RESIDENZA	pag. 17
DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL SISTEMA DEI LUOGHI URBANI	pag. 21
DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLE INFRASTRUTTURE	pag. 23
NORME TRANSITORIE	pag. 28
INQUADRAMENTO PAESISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE	pag. 29
NORME GEOLOGICHE DI PIANO	pag. 31
Parte Terza - I nuclei storici.	pag. 66
NORME DI RECUPERO DEL VECCHIO NUCLEO	pag. 66

Premesse

I tipi di intervento edilizio di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, sono quelli definiti dalle vigenti norme statali e regionali in materia.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi a quanto previsto per le rispettive classi di fattibilità geologica, così come desumibili dalla Carta di fattibilità e dalla relazione geologica di supporto al PGT.

Secondo quanto stabilito dal P.T.R.- Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia (D.C.R. 10.01.2010 n. 951), il PGT ha valenza paesistica.

Il PGT è uno degli strumenti della pianificazione paesistica integrata nel Piano del Paesaggio Lombardo ed è coerente con gli indirizzi e le strategie dei Piani ad esso sovraordinati.

In rapporto alle scelte progettuali del PGT sono richiamate in particolare le descrizioni, le Norme di attuazione e gli Indirizzi di tutela e i riferimenti presenti nella Cartografia di Piano del P.T.R. specificamente riferiti al territorio di Robbiate:

Parte prima – Disposizioni generali**Art. 1 - Elementi costitutivi del Piano Delle Regole**

1. Il piano delle regole è costituito dai seguenti elaborati:

ALL. 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALL. 2 - CARTOGRAFIA

2.1 - ZONIZZAZIONE - scala 1: 2.000

2.2 - ZONIZZAZIONE. CON ESITI PERIZIA GEOLOGICA E SISMICA-scala 1: 2.000

2.3 - VECCHI NUCLEI - scala 1: 1.000

ALL. 3 - NORMATIVA

3.1 - REGOLE GENERALI PER L'EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE

3.2 - CARTA DELLA SENSIBILITA' PAESISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
scala 1: 2.000

3.3 - CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA E DELLA PERICOLOSITA' SISMICA
LOCALE - scala 1: 5.000

2. Sono allegati illustrativi e parte integrante del P.G.T.:

- Il piano di zonizzazione acustica
- Il piano urbano generale dei sottoservizi (PUGSS)
- Il piano regolatore comunale della pubblica illuminazione (PRIC)

Art. 2 - Elementi normativi di carattere generale e di uso corrente

1. Opere di urbanizzazione primaria:

- strade, slarghi e percorsi veicolari, pedonali e ciclabili d'uso pubblico al servizio degli insediamenti e la quota di verde attrezzato elementare di stretta pertinenza
- aree di sosta o di parcheggio
- fognatura, reti e impianti idrici, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni
- rete e impianti di pubblica illuminazione
- spazi di verde attrezzato

2. Opere di urbanizzazione secondaria:

- servizi per l'istruzione: asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie inferiori, complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- mercati
- presidi per la sicurezza pubblica
- delegazioni comunali
- chiese ed altri edifici religiosi
- impianti sportivi
- aree verdi
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie
- cimiteri

3. **Superficie lorda di pavimento (Slp):** misura in mq la somma di tutte le superfici pavimentate che fanno parte dell'edificio, comprese quelle dei cavedi, chiostrine, bow windows, vani scale, ascensori, locali seminterrati e interrati abitabili o con altezza maggiore di mt. 2,50, sottotetti abitabili o con altezza media maggiore di mt. 2,40, oltre a quelle delle murature comprese quelle perimetrali. Sono esclusi i balconi, le coperture piane a lastrico solare, i ballatoi, le logge, i portici, le gallerie pubbliche e di uso pubblico fino ad un massimo complessivo del 40% della superficie coperta.

Per altezze nette interne di piano superiori a mt. 3,50 la s.l.p. va conteggiata due volte.

4. **Rapporto di copertura ed area coperta:** Per rapporto di copertura si intende il rapporto tra area coperta ed area scoperta di un lotto e si esprime in frazioni. Per superficie coperta si intende la massima proiezione a terra del perimetro del fabbricato computata al lordo degli sporti, cavedi. Non vengono considerati sporti agli effetti del calcolo: gronde, balconi non collegati verticalmente tra loro o a terra, quando l'aggetto non superi i m. 2,00 nonché le pensiline aperte e non praticabili superiormente, che costituiscono copertura degli accessi agli edifici.

5. **Altezza dell'edificio :** misura in m. la distanza tra il suolo e la più alta fra le due quote:

- l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile;
- filo superiore della gronda, ossia estradosso dello spessore della struttura di gronda escluso manto di copertura;

negli edifici industriali misura la distanza tra la base dell'edificio e la quota di imposta della copertura, escludendo i volumi tecnici.

In caso di soffitto non orizzontale ci si riferirà all'altezza media di piano.

In caso di suolo non orizzontale l'altezza massima dell'edificio è data dal rapporto tra la somma delle aree di tutte le pareti perimetrali ed il relativo perimetro dell'edificio.

Salvo diversa e specifica previsione contenuta nelle norme che seguono, negli edifici esistenti l'altezza massima consentita non potrà superare quella esistente.

6. **Volume:** per volume degli edifici si intende quello dei corpi di fabbrica emergenti, computati dal suolo fino all'intradosso dell'ultimo piano abitabile, compreso sottotetti resi abitabili, al lordo di cavedi e parti di edificio sporgenti.

Verranno computate anche le porzioni di volumi interrati e parzialmente interrati quando siano utilizzati per abitazione, uffici, attività produttive e depositi con permanenza di persone, e comunque, quando l'altezza interna degli ambienti supera i m. 2,50, ad eccezione delle corsie box coperte.

Non sono computati nelle volumetrie i portici e loggiati aperti su due lati e per una percentuale complessiva non superiore al 40% della superficie lorda, proiettata a terra, dell'edificio.

7. Distanze tra edifici: la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non potrà essere inferiore ai 10 mt. e comunque non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, salvo diversa specifica indicazione del Pgt. I distacchi minimi tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli, sono quelli previsti dalle normative generali in materia. Le distanze saranno misurate a squadra e raggio; le distanze complessive che devono intercorrere tra edifici di diversa proprietà dovranno essere osservate anche tra edifici presenti su aree della medesima proprietà.

Per quanto non previsto nelle presenti norme, si intende applicato l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

8. Distanze dai confini: per distanza dei fabbricati dal confine, s'intende il tratto minimo di linea che congiunge una parete o uno spigolo di edificio ed il punto di confine più vicino. Tale distanza non può essere inferiore a mt. 5,00 per altezze di edifici fino a mt. 10,00; per altezze superiori la distanza sarà pari alla metà delle stesse.

Tra i confinanti possono essere, tuttavia, stabiliti reciproci accordi con vincolo stipulato con atto pubblico, volti ad ottenere le seguenti concessioni:

- La concessione di costruire entrambi in aderenza al confine di proprietà in modo da realizzare un unico edificio;
- Nel caso di lotti liberi da costruzioni, la concessione, ad una delle parti, di costruire con un distacco dal confine inferiore ai minimi consentiti dalle presenti norme, con l'impegno dell'altra parte a costruire a distanza maggiore affinché sia rispettata la distanza minima fra i due edifici consentita.

9. Superficie libera: è la superficie filtrante, cioè quella libera da costruzioni e pavimentazioni impermeabili.

10. Suolo: per suolo si intende la parte di terreno naturale di campagna da utilizzare per i nuovi interventi, o il terreno sistemato nel caso di edifici esistenti.

11. Piano dell'edificio: si definisce piano di un edificio l'entità geometrica sovrapponibile in cui si divide l'edificio secondo l'altezza, completamente emergente dal suolo ed avente destinazione abitativa o accessoria.

12. Accessi carrai: i cancelli carrai di accesso alla proprietà, da pubblica via, dovranno essere arretrati di mt. 5,00 dalle recinzioni o in assenza dalla sede stradale comprendendo, in quest'ultima, sia le piste ciclopedonali ed i marciapiedi esistenti che quelli in previsione salvo il caso in cui problemi tecnici o di spazio, da valutarsi a cura dell'amministrazione comunale, richiedano soluzioni diverse.

13. Zona cimiteriale: il P.R.G. con apposito simbolo grafico, indica il perimetro delle aree di rispetto dell'attuale cimitero.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

14. Zona ferroviaria: nelle aree a servizio delle attrezzature ferroviarie contrassegnate con apposito segno grafico nelle tavole di P.R.G., sono ammessi solamente interventi relativi alle esigenze delle attrezzature stesse. Per gli edifici esistenti in tale aree sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

Le distanze di rispetto sono quelle previste dalla normativa in materia.

15. **Parcheggi privati:** in ogni intervento di nuova costruzione debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati, in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.

Negli interventi di ampliamento o sopralzo la dotazione di parcheggi o autorimesse private è obbligatoria soltanto per il volume di nuova formazione.

In ogni caso deve essere sempre garantito almeno un posto auto di dimensioni minime di mt. 2,50 x 5,50.

Per gli edifici industriali il volume viene calcolato moltiplicando la s.l.p. per un'altezza virtuale di 3,50 mt.

16. **Superficie di vendita:** è l'area degli esercizi commerciali destinati alla vendita e comprende quella occupata dai banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e quella occupata dagli elementi strutturali ed impiantistici (murature, strutture portanti, vani scala, ascensori ecc.).

La superficie di vendita viene determinata con metodo convenzionale nei casi previsti all'art.38 del Regolamento Regionale n.3/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Le previsioni di carattere commerciale sono classificate come segue:

- Esercizi di vicinato: Superficie di vendita fino a mq. 150
- Medie strutture di vendita (livello 1): superficie di vendita sup. a mq. 150 e inf. a mq. 600
- Medie strutture di vendita (livello 2): superficie di vendita sup. a mq. 600 e inf. a mq. 1500
- Grandi strutture di vendita: superficie di vendita sup. a mq. 1500.

17. **Standard e mutamenti di destinazione d'uso:** per il calcolo degli standards urbanistici da reperire nei piani attuativi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 12/05 e s.m.i.. Per quanto attiene i cambi di destinazione d'uso ammissibili attuati con opere edilizie, questi comportano una variazione in aumento del fabbisogno di standards nei casi seguenti:

- Aree e edifici destinati ad attività commerciali direzionali, alberghiera terziaria, turistica, ricettiva e sanitaria, la cui superficie lorda di pavimento superi i 150 mq.

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al Comune. Sono fatte salve le previsioni previste dalla normativa vigente in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

I mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie determinano una variazione in aumento del fabbisogno di standards nei casi seguenti:

- Aree e edifici destinati a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del D. L.gs 114/98 e s.m.i.

Nei casi sopra riportati la dotazione di standards per nuovi interventi o ampliamenti è stabilita in ragione del 100% della s.l.p. di cui almeno la metà destinata a parcheggio di uso pubblico.

In caso di dimostrata disponibilità di aree a parcheggio nelle immediate vicinanze e dietro valutazione dell'amministrazione comunale, tali aree potranno essere interamente monetizzate.

Oltre ai casi soprariportati non si individuano altre situazioni comportanti variazioni del fabbisogno di standards.

Per il soddisfacimento degli standards aggiuntivi di cui sopra dovrà essere sottoscritto atto unilaterale d'obbligo con l'impegno del loro reperimento nella misura prevista dalla vigente legislazione regionale in materia.

Il computo della misura dovuta per la nuova destinazione verrà definito in rapporto alla dotazione di standards già attribuiti alla precedente destinazione.

Qualora sia accertata da parte del Comune la materiale impossibilità del reperimento parziale o totale degli standards nell'area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, potrà essere accettata la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o che venga corrisposta all'Amministrazione Comunale, in alternativa, una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi in base a criteri generali approvati e periodicamente aggiornati dal Comune. I criteri e le modalità di cessione o monetizzazione di tali aree sono stabiliti dal piano dei servizi.

I mutamenti di destinazione d'uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell'intervento e sono ammessi anche nell'ambito di piani attuativi in corso d'esecuzione.

Qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

18. requisiti qualitativi degli interventi e mitigazione delle infrastrutture della viabilità.

Il territorio del comune di Robbiate è interamente sottoposto a vincolo paesistico ambientale apposto con D.M. 31.07.1969 pertanto ogni intervento che riguarda l'esteriore aspetto degli immobili soggiace al parere della Commissione del Paesaggio, la quale si avvale dei criteri di valutazione di cui alla D.G.R. 15.03.2006 n. 8/2121.

In tale contesto sono comunque ritenuti requisiti qualitativi degli interventi previsti ed elementi di mitigazione delle infrastrutture, i seguenti:

pareti intonacate, in mattoni facciavista o in pietra, colori nella gamma delle terre, tetti a falda con copertura in coppi di cotto, ballatoi loggiati e porticati, lattonerie in rame, serramenti in legno naturale con scuri, pavimentazioni esterne in selciato o pietra, impianti solari termici o fotovoltaici integrati, filari di siepi ed alberature autoctone.

La realizzazione di nuove strade, anche locali, deve essere preceduta dalla valutazione di impatto acustico con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

I nuovi interventi edilizi dovranno prevedere la redazione della valutazione del clima acustico o la valutazione revisionale di impatto acustico a seconda dei casi.

19. Requisiti di efficienza energetica.

Il quadro conoscitivo della condizioni ambientali del territorio, come emerso anche da ultimo all'interno del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente redatto nel quadro dei lavori dell'Agenda 21 Locale, pone in evidenza la rilevanza del tema dei consumi energetici degli edifici, sia come fattore di inquinamento atmosferico sia in relazione ai costi privati e collettivi che questo implica. Si ritiene, quindi, opportuno introdurre elementi di innovazione nelle pratiche di trasformazione del territorio e nelle sue forme d'uso, che siano orientate ad innalzare la sostenibilità ambientale complessiva dello sviluppo economico e insediativo.

Tra le opportunità di azione che il quadro normativo e di indirizzi offre, si è ritenuto rilevante agire sui contenuti del Regolamento Edilizio comunale quale strumento di indirizzo e governo in grado di aumentare la qualità energetica e ambientale del patrimonio abitativo edilizio esistente e di previsione al fine di mitigare le pressioni ambientali che il comparto edilizio e abitativo induce. L'approfondimento tematico sui criteri energetico-ambientali e l'esatta definizione di tali requisiti, è pertanto demandata al Regolamento Edilizio o suo allegato specifico.

20. Corridoi delle linee elettriche aeree di alta tensione con potenza uguale o superiore ai 30 Kvolt.

Al fine di garantire la compresenza delle linee elettriche di alta tensione e degli edifici residenziali, nel rispetto delle norme di sicurezza sulla salute degli abitanti che risiedono nelle vicinanze di queste infrastrutture, si prescrive una distanza minima di 50 metri tra i conduttori elettrici esistenti e gli edifici di nuova costruzione, o viceversa delle nuove linee elettriche che verranno realizzate rispetto agli edifici esistenti. La distanza è misurata a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse longitudinale della linea elettrica e vale per entrambi i lati dell'elettrodotto.

La prescrizione non si applica nel caso di ampliamenti volumetrici di edifici esistenti.

Le nuove edificazioni debbono in ogni caso essere subordinate all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

21. Specie autoctone: Si intendono per specie arboree autoctone quelle contenute nel Piano di settore Boschi e Vegetazione Naturale del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Adda Nord.

22. Distanze dalle recinzioni dall'asse stradale:

Strade tipo C ed E: mt. 7,50

Strade tipo F: mt. 4,50

Strade private e campestri non classificate dal P.U.T.: mt. 3,00

23. Ricognizione speditiva del contesto

Ogni richiesta d'intervento di nuova edificazione dovrà essere corredato da un opportuno elaborato che documenti sia cartograficamente che fotograficamente lo stato dei luoghi circostanti entro un raggio non inferiore a mt. 100.

Entro tale ambito il progettista dovrà valutare gli aspetti più significativi del contesto, ai quali sia opportuno conformare o meno, motivatamente, le scelte progettuali

Art. 3 - Recepimento e verifica coerenza con prescrizioni P.T.C.P.

L'Allegato n° 2 del presente Piano, a cui si rinvia, visualizza il mosaico delle aree che compongono il territorio comunale.

L'Art. 15 Sub 4 della L.R. n°12/2005 affida alle Province il compito di stabilire i criteri e le modalità da applicare da parte dei Comuni, nell'individuazione delle aree destinate all'attività agricola.

La Provincia di Lecco ha studiato il tema in sede d'adeguamento del PTCP alla LR n°12/2005, provvedendo all'individuazione degli ambiti a vocazione agricola e alla regolamentazione dell'uso delle zone agricole, con priorità orientata alla tutela della vocazione produttiva agricola dei territori, secondo le tre seguenti linee d'indirizzo:

- a) non sottrarre aree di pregio all'attività agricola, allo scopo di evitare il consumo dei terreni a maggiore vocazione agricola;
- b) favorire i processi di modernizzazione delle imprese agricole;
- c) consentire lo sviluppo di processi produttivi bio-compatibili ed eco-sostenibili.

In coerenza, quindi, della descritta evoluzione della materia per iniziativa provinciale, tenendo conto, tuttavia, dei riflessi sulla rete ecologica provinciale già delineata dal Vigente P.T.C.P. che si integra con il sistema delle aree agricole, l'elaborato allegato n. 2.1 – 2.2 documenta alla scala 1:2000, rispettivamente, il sistema delle aree agricole, boschive ed ecologiche e l'Individuazione dei valori paesistici del territorio comunale vigenti ed in previsione.

Coerentemente con il Piano di Indirizzo Forestale vengono confermati gli ambiti boscati del territorio comunale sia nella parte meridionale del comune sia nell'ambito del Parco Adda Nord.

Pertanto in coerenza con i contenuti prescrittivi del Vigente P.T.C.P. di Lecco, in particolare dettati dall'Art. 36.1 delle NTA, il Documento di Piano ha indirizzato il Piano delle Regole al contenimento del consumo del suolo da perseguire anche, mediante la ricerca dell'equilibrio fra gli interessi pubblico-privato da rendere espliciti anche attraverso il convenzionamento degli interventi.

Il presente Piano ha recepito l'orientamento amministrativo assunto, di contenere l'uso edificabile del suolo e la Cartografia rappresenta alle diverse scale gli effetti di tale impostazione progettuale, come descritto nei seguenti paragrafi.

- Sotto il profilo cartografico, in termini di individuazione delle - Aree agricole produttive (ex E1 intese quali ambiti a prevalente valenza produttiva ai sensi dell'Art. 50 del PTCP), Aree agricole per la coltivazione dei suoli (ex. E2) in modo coordinato ma distinto dalle - Aree agricole di valore paesaggistico (intese quali ambiti a prevalente valenza ambientale ai sensi dell'Art. 51 del PTCP) in coerenza con i criteri esplicitati dal Paragrafo 2.2 dell'Allegato n°1 e dall'Allegato n° 5 alla DGR 19.09.2008 n°8/8059;
- Sotto il profilo della regolamentazioni degli interventi, disciplinando l'attività edilizia esercitabile in applicazione dei disposti stabiliti dal Titolo III della L.R. n°12/2005 (articoli dal n° 59 al n° 62 Bis) entro:
 - a) - Aree agricole produttive;
 - b) - Aree agricole per la coltivazione dei suoli;
 - c) - Aree agricole di valore paesaggistico;

In termini di promozione e d'avvio della gestione programmata degli interventi orientati a finalità ecologiche di connessione con la rete ecologica delineata dal PTCP ai sensi dell'art. 9 della L.R. n°12/2005, in modo coerente con l'individuazione degli ambiti meritevoli di tutela paesaggistica sono definite anche aree altre di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche:

- Sotto il profilo cartografico

L'attuazione delle indicazioni del P.T.C.P. si applica anche attraverso il recepimento alla scala comunale in termini cartografici di maggiore dettaglio, ossia alla scala 1:2000, delle previsioni sovralocali, apportando le necessarie rettifiche, precisazioni e miglioramenti che conseguono all'inevitabile passaggio di scala da quella pianificazione (PTCP, PIF, Parco Adda Nord ecc.) a quella dell'amministrazione comunale, in coerenza con il Paragrafo 3.3 della DGR 19.08.2008 n°8/7728 e con l'Allegato 3.3 prima descritto, individuando, in particolare:

- le parti idonee ad assolvere le funzioni di corridoio ecologico, in sintonia con i criteri provinciali, nonché in sintonia con i criteri regionali per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti Locali (PTCP e PGT) stabiliti con la DGR 26.11.2008 n° 8/8515, pubblicata sul BURL 1° S.S. del 20.01.2009, a cui si rinvia;
- le parti idonee a costituire il sistema del verde di connessione tra il territorio rurale e quello edificato, creando una ramificazione di percorsi pedonali e ciclabili in estensione delle piste ciclabili finora disponibili, orientata a favorire la fruizione pedonale del verde naturale e del paesaggio;
- le parti idonee a costituire il sistema del verde di interposizione da destinare a funzioni di "cuscinetto" fra le zone residenziali e gli impianti produttivi

Conseguentemente, la Zonizzazione in scala 1:2000 individua i seguenti ambiti di valore paesaggistico-ambientale ed ambiti ecologici, così classificati:

- Aree di rilevanza ecologica non boscate;

- Aree verdi di compensazione e di supporto alla rete ecologica;
Sotto il profilo della regolamentazioni degli interventi, disciplinando, in senso generale, il convenzionamento con i privati finalizzato alla formazione di aree verdi da interporre fra ambiti a vocazione residenziale ed impianti produttivi, come pure al fine di disporre di norme idonee a consentire al Piano dei Servizi di programmare gli interventi pubblici e/o privati convenzionati per provvedere a completare la rete ecologica prevista dalla Provincia di Lecco, programmandone l'estensione sul territorio comunale come Rete ecologica comunale.

Parte seconda – Articolazione e ambiti dei sistemi

DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL SISTEMA DEL VERDE ED INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA

Capitolo I (il sistema dei grandi parchi e la loro connessione attraverso la S.P. n. 56).

Art. 4 - Usi esclusi

In tale sistema sono escluse le attività di radiotelefonia, in particolare non sono ammessi gli impianti e le Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e cellulare, i ponti radio, i radar e le antenne per la trasmissione di segnali radiotelevisivi che, in qualsiasi forma, producano campi elettromagnetici equiparabili a quelli emessi dalle apparecchiature sopra elencate.

Sono inoltre escluse attività produttive, depositi anche a cielo aperto, attività terziarie direzionali sanitarie, attività commerciali.

Art. 5 – Aree boschive

Il territorio del comune di Robbiate è caratterizzato dalla presenza quantitativamente rilevante di zone di bosco nelle diverse accezioni di bosco di collina sul monte Robbio e sul monte Montagnone, bosco di riva nella valle dell'Adda e bosco di pianura nella zona a sud del tracciato ferroviario.

Si consiglia la trasformazione dei boschi di collina e di pianura, in boschi d'alto fusto, eventualmente sostituendo le essenze da taglio (robinia, ecc.) con essenze più opportune quali la quercia, al fine di rendere maggiormente fruibili e praticabili questi luoghi.

In tutte le zone di bosco sono esclusi gli interventi di nuova edificazione, sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi previsti dalle norme per tali edifici.

Sono fatte salve, in quanto prevalenti, le previsioni del Parco Adda Nord per gli ambiti di competenza.

Art. 6 - Specie arboree

In tutte le zone di bosco perenne di cui all'articolo precedente, saranno privilegiate le specie arboree sia spontanee che acquisite e adatte alla protezione ambientale e al consolidamento delle rive.

Nei boschi di collina saranno privilegiate la quercia, il frassino, l'olmo, il carpino, il tiglio, il castagno.

Nei boschi di pianura l'acero o il platano. Sulle scarpate della forra dell'Adda saranno privilegiate le specie adatte al consolidamento delle rive scoscese come l'ontano, il nocciolo, il salice.

Art. 7 - Fruibilità (percorsi)

Nei boschi di collina e sulle rive dell'Adda, il carattere fitto della vegetazione e l'accentuato carattere di naturalità dei luoghi non deve consentire che essi vengano fruiti del tutto liberamente. I percorsi interni pedonali, ippici e ciclabili devono essere limitati. Sono ammessi, oltre ai percorsi individuati come oggetto di apposita normativa e ai percorsi riportati nelle mappe catastali, solo eventuali percorsi didattici con segnaletica delle specie vegetali.

Nei boschi di pianura l'impianto rado permetterà di percorrerli liberamente a piedi mentre le biciclette e i cavalli dovranno seguire appositi percorsi. La fruibilità del bosco deve quindi essere limitata ai percorsi e alle zone di radura, dove verranno eventualmente ospitate le attrezzature per la sosta (panchine e fontane).

Art. 8 - Edificazione specifica in area boschiva

Nell'area boschiva di pianura è individuata un'area destinata ad attività sportiva ciclocross, appositamente perimetrata e localizzata. In tale area è ammessa la possibilità di recinzione in rete metallica con altezza massima di mt. 2,00 e la realizzazione di un edificio di servizio con sup. coperta massima di mq. 60.

Art. 9 - Aree a giardino di pertinenza della residenza nel tessuto urbano consolidato

Le aree già interessate da insediamenti residenziali dovranno essere il più possibile restituite all'ambiente naturale vicino. Perciò, si consiglia l'incremento dell'impianto di alberi d'alto fusto, consentendo tuttavia solo le essenze simili a quelle presenti nel territorio boschivo del comune.

Le recinzioni, dovranno essere realizzate in rete metallica o inferriata appoggiata a un muretto in cemento che esca dal terreno di campagna non più di cm 30 e non dovranno superare l'altezza massima complessiva di mt. 1,80. Sul lato interno della recinzione potrà essere messa a dimora una siepi di arbusti sempreverdi.

Le pavimentazioni lastricate o destinate al passaggio delle automobili dovranno essere realizzate preferibilmente con materiali semipermeabili ed essere contenute entro il 15% della superficie libera.

I capanni per gli attrezzi da giardino, di altezza massima di m 2,20, potranno essere realizzati solo per una superficie minima di giardino effettivo (esclusi cioè i passaggi lastricati, i portici le scalette e simili) pari a mq 200; la loro superficie lorda non dovrà superare l'1,5 % della superficie libera del giardino.

Box fuori terra, potranno essere realizzati, solo se la superficie libera del giardino (esclusi i passaggi lastricati i portici le scalette e i capanni per gli attrezzi) è superiore ai mq 200, la loro superficie lorda non dovrà superare l'8% della superficie libera del giardino. Per superfici libere superiori a mq. 300 la superficie lorda non potrà superare il 5% della superficie libera del giardino. L'altezza massima non potrà superare mt. 2,50.

L'allevamento di animali da cortile è consentito per un numero massimo di 10 capi limitati all'uso familiare, nei limiti prescritti dai vigenti regolamenti. Eventuali edifici per la dimora degli animali non dovranno superare l'altezza di m 2,20, potranno avere una superficie massima pari all'1 % della superficie libera. E' esclusa qualsiasi altra attività di zootecnia.

Art. 10 - I percorsi pedonali nei boschi della collina e della pianura

Tutti i sentieri, i diritti di passo, le strade comunali, vicinali e consorziali devono essere accuratamente rilevati, nominati e indicati con apposita segnaletica, da parte dell'amministrazione

comunale. I percorsi lastricati o parzialmente lastricati e le scalette devono essere oggetto di cura e manutenzione periodica da parte dei proprietari.

Art. 11 - Il Parco dell'Adda

Gran parte del territorio collinare del comune di Robbiate rientra nel più vasto territorio del Parco dell'Adda Nord ed è quindi soggetto, oltre alle Norme di questo Piano, anche alle Norme contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento, le quali per espressa disposizione legislativa, sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle del PGT. e che qui si intendono integralmente riportate.

Per quanto attiene l'area posta all'interno della perimetrazione del Parco Naturale si fa rimando alla normativa di cui alla L.R. n. 16 del 16.07.2007 e s.m.i.

Capitolo II (Il disegno a maglie ortogonali del territorio agrario dei grandi recinti dell'industria e dello sport, dei parchi e dei giardini).

Art. 12 – Aree agricole produttive

Nelle aree agricole produttive dovrà essere garantita l'efficienza idraulica dei fossi, attraverso la manutenzione degli argini, e con il mantenimento delle siepi aventi funzione consolidante.

I filari arborei esistenti lungo i percorsi di accesso ai campi e lungo i fossi dovranno essere salvaguardati e mantenuti.

In tali ambiti si consiglia la sostituzione delle colture a seminativo, con colture più compatibili con la necessità di riqualificare il territorio di Robbiate da un punto di vista ambientale e paesaggistico, quali il prato stabile, le coltivazioni arboree limitatamente agli alberi da frutta, le coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche.

Eventuali recinzioni, a protezione di particolari colture od edifici esistenti, potranno essere realizzate solo con rete metallica infissa al suolo alta al massimo m. 1,80, mascherata da siepi.

Lungo i confini ai margini con la zona interessata dalla residenza, al fine di creare un valido filtro si consiglia di realizzare filari di alberi ad alto fusto e a foglia caduca di qualità autoctona.

Le nuove stalle per l'allevamento ed il ricovero del bestiame le concimaie ecc., eccezion fatta per i pollai e le conigli aie di tipo familiare, devono essere ubicati ad una distanza minima pari a mt 200 dalla più vicina abitazione o fabbricato con permanenza continuativa di persone, per allevamenti in genere e pari a mt. 600 dalla più vicina abitazione o fabbricato con permanenza continuativa di persone, per allevamenti suinicoli o avicoli. Tale disposizione si applica anche alle concimaie ai pozzi neri ed in genere a tutti i serbatoi di raccolta dei liquami.

Similmente in presenza di stalle, concimaie ecc. già esistenti, le nuove abitazioni ed i nuovi edifici in genere, con presenza continuativa di persone, devono essere edificati ad una distanza, dalle stesse, di almeno mt. 200 per allevamenti in genere e mt. 600 per allevamenti suinicoli o avicoli, indipendentemente dai limiti di distanza dai confini fissati dalla zona urbanistica di riferimento.

Gli edifici agricoli e le strutture zootecniche devono rispettare la distanza minima di metri 10 dai confini di proprietà.

Le attività di zootecnia non sono ammesse nelle aree agricole poste all'interno o confinanti con il tessuto urbano consolidato.

Art. 13 – Aree agricole per la coltivazione dei suoli

Nelle aree agricole per la coltivazione dei suoli dovrà essere garantita l'efficienza idraulica dei fossi, attraverso la manutenzione degli argini, e con il mantenimento delle siepi aventi funzione consolidante.

I filari arborei esistenti lungo i percorsi di accesso ai campi e lungo i fossi dovranno essere salvaguardati e mantenuti.

Nei campi, oltre alla formazione a “prato erborato” tipica del paesaggio di pianura, è consentito l'uso dei seminativi e delle coltivazioni legnose che non contrastano con i caratteri consolidati.

Per le attività di zootecnia valgono le stesse disposizioni di cui al precedente art. 12.

Gli edifici agricoli e le strutture zootecniche devono rispettare la distanza minima di metri 10 dai confini di proprietà.

Le attività di zootecnia non sono ammesse nelle aree agricole poste all'interno o confinanti con il tessuto urbano consolidato.

Art. 14 Aree agricole di valore paesaggistico e aree non boscate di valore paesaggistico

Fatte salve le prevalenti previsioni del Parco Adda Nord, in tali aree, si consiglia, in particolare, la sostituzione delle colture a seminativo, con colture più compatibili con la necessità di riqualificare il territorio di Robbiate da un punto di vista ambientale e paesaggistico, quali il prato stabile, le coltivazioni arboree limitatamente agli alberi da frutta, le coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche. In tali aree sono escluse le attività di zootecnia.

Lungo i confini di ogni singola area, ai margini con le zone già interessate dalla residenza, al fine di creare un valido filtro sia termico che acustico, si consiglia di realizzare filari di alberi ad alto fusto e a foglia caduca di qualità autoctona.

Le nuove recinzioni delle proprietà dovranno essere realizzate in rete metallica ancorata direttamente al terreno e non dovranno superare l'altezza massima complessiva di mt. 1,80. Sul lato esterno ed interno della recinzione dovrà essere messa a dimora una siepi di arbusti sempreverdi. Piccoli edifici per gli attrezzi, di altezza non superiore ai m 2,20, potranno essere realizzati solo per superfici maggiori di mq 200 in ragione dell' 1,5% dell'intera superficie.

Le pavimentazioni destinate al passaggio pedonale e carrabile dovranno essere realizzate con materiali semipermeabili ed essere contenute entro il 5% dell'intera superficie.

In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni.

Per gli edifici esistenti in queste aree, sono ammesse solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 15 - Giardini pubblici

I giardini pubblici esistenti devono essere oggetto di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro. I giardini aperti attualmente esistenti devono essere adeguatamente illuminati e dotati di attrezzature per il riposo: panchine, fontanelle, contenitori per i rifiuti. I percorsi pedonali devono essere realizzati preferibilmente con materiali semipermeabili e devono consentire una facile praticabilità ai pedoni e alle carrozzine.

Art. 16 - I giardini di pertinenza dei campi sportivi

I giardini di pertinenza dei campi sportivi possono essere recintati con cancellate alte fino a m 2,50. All'interno del recinto deve essere realizzato, ovunque sia possibile, un filare di alberi d'alto fusto che ripetano il disegno del territorio agrario anche in presenza di nuove destinazioni.

La nuova realizzazione di strutture sportive coperte e di servizio è ammessa nel limite del 30% della superficie complessiva del lotto. L'altezza massima consentita è di m. 12,00.

La distanza dai confini non può essere inferiore a m. 10,00.

Per le attività escluse valgono le disposizioni degli articoli 29 e 37 delle presenti norme. Sono altresì escluse tutte le attività sportive motoristiche.

Art. 17 - Le aree verdi nei lotti degli edifici industriali

I giardini e le aree di pertinenza degli insediamenti industriali possono essere recintati con cancellate alte fino a m. 2,00 compreso cordolo in cemento di altezza massima di cm. 50. All'interno del lotto lungo le recinzioni verso le zone residenziali, deve essere realizzato un filare di alberi d'alto fusto a fronda contenuta che abbiano la funzione di schermare l'edificio industriale.

Art. 18 - Aree della rete ecologica esistente

All'interno di tali aree è vietata ogni nuova edificazione e sono prescritte la conservazione e la tutela dei caratteri di naturalità che le contraddistinguono a favore della fauna insediata, nonché al fine di permettere gli spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra.

Il Piano dei Servizi promuove, in modo programmato, il mantenimento e la pulizia periodica dei sentieri esistenti, nonché la realizzazione e la manutenzione della relativa segnaletica, in coordinamento con i privati, con le Associazioni locali e le Istituzioni sovra comunali.

È prescritta la conservazione e la salvaguardia degli elementi di arredo ambientale esistenti, quali le cappellette, le croci, le edicole, le steli, le pavimentazioni, i selciati, i sedili, le fontane, le massicciate, i muretti, i parapetti rinvenibili entro tali aree.

È tutelata la conservazione dei rustici preesistenti in posizioni isolate ed è ammessa la loro trasformazione convenzionata in attrezzature ed in impianti aperti al pubblico destinati al godimento dell'ambiente naturale.

Non sono ammessi gli allargamenti dei sentieri esistenti e le loro trasformazioni in tracciati agrosilvopastorali.

È esclusa ogni forma di nuova recinzione.

Non sono ammesse alterazioni ambientali e dell'orografia dei luoghi.

Sono prescritte la sistemazione a verde delle scarpate e dei riperti, la rimozione definitiva delle eventuali alterazioni dei luoghi provocate da esecuzione di lavori edilizi e la ripiantumazione, nei casi di inevitabili abbattimenti di alberi preesistenti.

Ai fini dell'inquadramento urbanistico di tali aree, queste sono equiparate alle aree agricole.

Art. 19 - Aree della rete ecologica in previsione

In tali aree è ammessa la manutenzione agricola dei suoli in attesa della messa in dimora di nuove essenze arboree autoctone, in attuazione di interventi di rimboschimenti compensativi, coordinati e programmati dal Piano dei Servizi, ai sensi dell'Art. 43 comma 2-Bis della L.R. n°12/2005 e con le modalità stabilite dalla DGR 22.12.2008 n°8/8757.

In tali aree è esclusa ogni edificazione stabile, fatte salve le attrezzature di supporto alla loro fruibilità che competono al Piano dei servizi.

Si esclude la formazione di qualsiasi tipo di nuova recinzione, fatte salve quelle connesse agli insediamenti ammessi e programmati dal Piano dei servizi.

Ai sensi del paragrafo 5 della DGR 26.11.2008 n°8/8551, al fine di valorizzare il contributo comunale all'integrazione delle reti ecologiche regionale e provinciale, il Piano dei servizi

programma e coordina con i proprietari delle aree, anche la formazione convenzionata di filari alberati, di macchie boscate e di connessioni fra ambiti boscati e ambiti di rilevanza naturalistica appartenenti ad altre zone esterne al tessuto urbano consolidato.

Ai sensi dell'art. 71 delle NdA del Vigente PTCP tali interventi convenzionati devono prevedere l'esecuzione di opere di manutenzione reiterate nel tempo per effetto dell'azione programmata dal Piano dei Servizi, in attuazione delle misure di compensazione, con estensione non inferiore al 25% della superficie interessata dalla artificializzazione delle aree oggetto di intervento edilizio programmato dal Piano dei Servizi.

In ogni caso, l'onere economico delle azioni compensative non può essere inferiore al 2% del valore economico complessivo della trasformazione che è oggetto dell'intervento edilizio.

Art. 20 – Norme sovraordinate

Nelle aree agricole, per quanto non disciplinato dalle presenti norme, si intende applicabile la legge regionale 11.03.05 n. 12, con la seguente specificazione:

Gli edifici esistenti in zona agricola non adibiti ad usi agricoli sono stati ricollocati nel precedente P.R.G. in zona compatibile con la loro nuova destinazione e riconfermati nel presente P.G.T.

Per gli eventuali altri edifici esistenti in zona agricola, per i quali viene dimostrato l'originario uso extra-agricolo od esibito il titolo abilitativo relativo all'intervenuto cambio d'uso, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia, il tutto senza cambio d'uso.

PEREQUAZIONE – INCENTIVAZIONE – COMPENSAZIONE

Art. 21 - Perequazione

E' stabilita una capacità edificatoria diffusa per tutte le aree poste all'interno della perimetrazione del tessuto urbano consolidato con esclusione dei centri storici, delle zone agricole, delle zone inserite nel parco Adda Nord e delle zone industriali artigianali e commerciali. Tali diritti sono liberamente commerciabili. Allo scopo è istituito un registro delle cessioni dei diritti edificatori.

Nei lotti liberi posti all'interno del tessuto urbano consolidato residenziale è pertanto ammessa l'edificazione con i seguenti indici:

Per lotti di superficie fino a mq. 1000, è ammessa la costruzione di edifici residenziali per una superficie lorda di pavimento non superiore al 15% della superficie del lotto da edificare. Per la parte eccedente i mq. 1000 e fino a mq. 3000, è ammesso l'incremento di superficie lorda di pavimento, in misura non superiore al 10% della predetta superficie. Oltre i 3000 mq. l'ulteriore incremento ammesso della s.l.p., è pari al 5% della superficie eccedente i 3000 mq.

In deroga ai limiti anzidetti è ammesso un indice massimo di S.L.P. del 25% della superficie complessiva del lotto nel caso di acquisizione di superficie perequativa derivante dagli altri lotti.

Per gli altri parametri edilizi da rispettare, si rimanda ai competenti articoli del presente piano.

Art. 22 – Incentivazione

E' prevista una volumetria d'incentivazione urbanistica dosata entro contenuti limiti percentuali di crescita rispetto alla volumetria preesistente nei vecchi nuclei, da orientare all'uso mirato al miglioramento igienico e qualitativo dell'abitare. I valori quantitativi percentuali ammessi e gli elementi qualitativi sono esplicitati nelle norme specifiche denominate "norme riferite al vecchio nucleo e zonizzazione in scala 1:1000" allegate al presente piano.

E' consentito per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli posti in centro storico, una volumetria d'incentivazione urbanistica fino alla concorrenza massima del 15% del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 15% della S.L.P. per insediamenti artigianali, produttivi e commerciali se finalizzata alla promozione dell'edilizia bioclimatica e del risparmio energetico. Tale incentivo valido per edifici esistenti e di nuova costruzione è così ripartito:

15% per edifici di classe "A" o "A+"

10% per edifici di classe "B"

5% per edifici esistenti ricondotti in classe "C".

L'incentivo viene concesso se alla pratica edilizia è allegato, a comprova, l'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.), a norma di legge.

Parimenti per gli interventi che rientrano nella categoria dei servizi privati d'interesse generale quali gli interventi di edilizia convenzionabile a favore dei nuovi nuclei famigliari, di anziani autosufficienti, di persone sole, nonché per la realizzazione di alloggi da utilizzare come temporaneo parcheggio delle famiglie che devono programmare interventi di recupero di unità abitative dei vecchi nuclei, è concesso un bonus volumetrico incentivante pari al 15% del volume interessato dall'intervento, liberamente commerciabile, a fronte del convenzionamento con l'Amministrazione Comunale della destinazione d'uso predetta per una durata di 10 anni.

Art. 23 - Compensazione

In caso di interventi d'interesse pubblico o generale che determinano l'acquisizione di aree o la realizzazione di opere, secondo le previsioni del Piano dei Servizi, è prevista una forma di compensazione attraverso l'attribuzione di un indice di edificabilità.

In particolare le forme d'intervento compensative coordinate con i privati e mirate al convenzionamento degli interessi pubblici e privato sono le seguenti:

- esecuzione e fornitura chiavi in mano al Comune di opere d'interesse generale a fronte di assegnazione al privato di predeterminata capacità edificatoria di aree di proprietà privata e/o pubblica;
- cessione di aree al comune ed esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria a fronte di assegnazione al privato di predeterminata capacità edificatoria di aree di proprietà privata e/pubblica;
- fornitura alla collettività di servizi e/o prestazioni di servizi d'interesse generale;
- cessione di aree al comune per l'esecuzione di: interventi di formazione di aree di verde di compensazione e/o di estensione della rete ecologica comunale, impianti tecnologici, impianti per energie rinnovabili, impianti ed attrezzature nel campo ambientale (aria, acqua, rifiuti, rumore, illuminazione);

Le aree soggette a compensazione attualmente individuate sono riportate sulla tavola di azionamento allegate al presente piano.

L'indice di edificabilità attribuito a tali aree e alle forme d'intervento compensative di cui sopra, è pari a 0,30 mc/mq. utilizzabile in loco o liberamente commerciabile per le aree residenziali e 0,50 mq./mq. per le aree produttive.

La volumetria residenziale di compensazione derivante dall'area denominata AC_13-S (a fianco dell'isola ecologica) non può essere localizzata in loco ma solo liberamente commercializzata.

L'esatta capacità edificatoria con relativa denominazione è contenuta nell'allegata tabella 1.

Per tutti gli interventi localizzati di cui alla citata tabella, è prescritta la valutazione previsionale di impatto acustico e/o la redazione della valutazione del clima acustico, a seconda dei casi.

Inoltre per ciò che attiene i relativi dati di infrastrutturazione si rimanda a quanto contenuto nel PUGSS, che fa parte integrante del PGT.

Per gli altri parametri edilizi da rispettare, si rimanda ai competenti articoli del presente piano.

DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL SISTEMA DELLA RESIDENZA

Art. 24 – Edificabilità nel tessuto urbano consolidato

Nel aree poste all'interno del tessuto urbano consolidato, è ammessa l'edificabilità secondo gli indici stabiliti dalla perequazione diffusa di cui al precedente art. 21.

L'altezza massima consentita, per i nuovi edifici, è pari a m. 6,30. il piano di calpestio del piano emergente più basso non può superare l'altezza di mt. 0,50 rispetto al piano naturale di campagna. Gli edifici e le parti di edificio emergenti dal piano naturale di campagna, anche se destinati a reinterro, devono rispettare le distanze legali. In caso di discordanza tra la superficie catastale e quella reale dovrà essere presa a base di calcolo quella di estensione minore. Restano fermi i vincoli dimensionali, per le coperture, di cui al 2° comma dell'art.25 delle presenti norme. Per le destinazioni d'uso vale quanto disposto dall'articolo 29 delle presenti norme.

Nel calcolo dell'edificabilità residua dei lotti già edificati, dovrà essere presa in considerazione la superficie non costituente pertinenza urbanistica degli edifici esistenti, quest'ultima stabilita o per effetto di stipula di apposito atto di vincolo volumetrico o, in mancanza, per effetto di vincolo costituitosi in diretta applicazione degli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del relativo titolo abilitativi. Nel caso di edifici vetusti il calcolo sarà riferito alle previsioni stabilite dal primo strumento urbanistico (programma di fabbricazione) approvato dal comune di Robbiate.

Nell'ambito del tessuto urbano consolidato all'interno del perimetro del Parco Adda Nord, occorre rispettare la prevalenza delle disposizioni del PTC sulla Pianificazione Comunale.

Art. 25 - Caratteristiche architettoniche dell'ampliamento degli edifici esistenti.

Gli ampliamenti volumetrici devono essere pensati come oggetti che completano gli edifici esistenti sviluppando, prioritariamente, alcuni temi progettuali come ad esempio, nei casi di incremento per addizione, il completamento della fronte principale che si affaccia lungo la via o il completamento della facciata posteriore; negli ampliamenti per elevazione il tema progettuale prioritario è la ricomposizione in altezza del fronte principale.

Le falde del tetto dovranno essere impostate con un'altezza utile netta interna massima, di cm. 30, misurata in gronda, ed avere una inclinazione massima del 35%, fatte salve le coperture a vista di piani abitabili o realizzati ai fini del recupero abitativo dei sottotetti esistenti, a norma di legge. Al fine di evitare un uso scorretto della presente norma lo spessore massimo consentito della soletta, posta tra il sottotetto e l'ultimo piano abitabile, è fissato in cm. 40 ed il piano di calpestio del sottotetto dovrà essere interamente complanare.

Nel caso di ampliamenti in elevazioni, restano valide le prescrizioni di cui al punto precedente relativamente alla realizzazione delle falde di copertura.

In ogni caso l'altezza massima consentita è fissata in mt. 7,50

Gli ampliamenti volumetrici sono ammessi e realizzati o attraverso l'utilizzo della volumetria incentivante di cui al precedente art. 22 o attraverso l'acquisto della capacità edificatoria perequativa di cui al precedente art. 21 con un limite massimo del 15% del volume esistente.

Art. 26 – Interventi ammessi sugli edifici esistenti

Per tutti gli edifici residenziali e relative pertinenze (box, edifici rurali, depositi e tettoie) presenti sul territorio comunale, esterni al perimetro dei nuclei storici, sono sempre ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia.

Nei limiti ammessi dall'articolo precedente sono altresì ammessi gli ampliamenti volumetrici.

Dovranno essere rispettati i limiti dimensionali descritti dall'art. 25 , relativamente all'altezza ed alla realizzazione delle falde di copertura.

Art. 27 - Area di pertinenza dell'edificio residenziale

Per tutti gli interventi realizzabili sulle aree di pertinenza degli edifici residenziali si rimanda alle norme contenute nel sistema del verde.

Art. 28 - Parcheggi a raso

I parcheggi possono configurarsi come piazze e come zone filtro a servizio di giardini, parchi, impianti sportivi. La sistemazione di un parcheggio a raso deve essere comunque reversibile, deve essere realizzata in modo da potere essere destinata ad altro uso pubblico qualora il parcheggio non fosse più necessario. I parcheggi filtro devono predisporre delle aree sistemate a verde, e devono essere realizzati preferibilmente prevedendo la presenza di filari di alberi ad alto fusto posizionati con impianto regolare, che permettano l'individuazione di percorsi pedonali, e l'indicazione degli spazi adibiti a parcheggio delle auto. La pavimentazione per lo stazionamento e il transito dei veicoli deve essere impermeabile e la rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere dotata di idoneo disoleatore.

Art. 29 - Usi previsti, usi esclusi e regole per gli usi

Il sistema della residenza è caratterizzato per un uso prevalentemente residenziale, che deve essere garantito prevedendo che ogni edificio abbia una destinazione residenziale minima del 50% della SIp.

Nel sistema sono previsti altri usi che hanno la caratteristica di essere pertinenti e complementari con questo uso principale, come le attività terziarie, i servizi e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Tra gli usi complementari e pertinenti sono escluse, se non espressamente previste dal PGT, tutte le attività ad alto impatto ambientale, le attività prettamente agricole e di zootecnia, le attrezzature per lavorazioni nocive ed inquinanti che svolgano in tutto o in parte lavorazioni insalubri di I e II classe di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. n.°1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque sono escluse le seguenti articolazioni degli usi ammessi:

- le attività commerciali con superficie di vendita superiore ai 150 mq., centri commerciali e supermercati all'ingrosso, attività artigianali con rumorosità incompatibile con le prescrizioni del piano di zonizzazione acustica, discoteche, sale da ballo e comunque tutte quelle attività anche di uso pubblico con effetti negativi sulla viabilità.

Sono inoltre escluse le attività di radiotelefonia, in particolare non sono ammessi gli impianti e le Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e cellulare, i ponti radio, i radar e le antenne per la trasmissione di segnali radiotelevisivi che, in qualsiasi forma, producano campi elettromagnetici equiparabili a quelli emessi dalle apparecchiature sopra elencate.

In dettaglio le destinazioni d'uso principali e complementari sono così classificate:

Uso Residenziale:

Residenza

Uso complementare alla residenza:

Commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato; Terziario e complementare; Interesse comune

Uso Produttivo:

Fabbriche, depositi, officine, laboratori di pertinenza; Uffici a servizio dell'attività produttiva insediata; Attività espositive e di vendita relativa ai beni ivi prodotti

Uso complementare al produttivo:

Alloggio di servizio (non superiore a mq. 120 di s.l.p.); Magazzini e depositi; Esercizi di vicinato; Uffici privati; Servizi per il tempo libero; (sportivi, ricreativi, culturali, ludici ecc.); Usi di interesse comune

Uso commerciale:

Esercizi di vicinato

Uso complementare al commerciale:

Magazzini e depositi; Laboratori e attività di vendita annessa; Bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere; Attrezzature ricettive; Usi di interesse comune

Uso terziario:

Artigianato di servizio; Bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere; uffici privati, professionali e direzionali; Istituti di credito; Residenze collettive;

Uso complementare al terziario:

Magazzini e depositi; Laboratori e attività di vendita annessa; Usi di interesse comune

Usi agricoli e compatibili o complementari:

Tutte le attività del settore agricolo/forestale ammesse dalle vigenti disposizioni di legge

Usi di interesse comune:

Servizi culturali, assistenziali, sanitari, sociali, culturali, per l'istruzione, religiosi, per il tempo libero, lo sport e i servizi pubblici e amministrativi in genere.

Usi tecnologici:

Impianti per lo stoccaggio e smaltimento rifiuti e acque reflue

Impianti di comunicazione e di telefonia mobile; Impianti per il trattamento, la produzione e la distribuzione dell'acqua, del gas dell'elettricità e di altre forme di energia anche rinnovabili;

Art. 30 - Edifici ed aree soggetti a vincoli specifici

Il Piano individua alcuni luoghi particolarmente significativi per la loro collocazione urbana, in cui inserisce dei nuovi edifici a volumetria residenziale definita contrassegnati dalla sigla "VSr". Gli edifici così indicati devono rispettare le prescrizioni relative ai volumi, alle altezze, alle superfici coperte contenute nella tavola di piano ed i limiti dimensionali previsti dal precedente art. 25 per quanto attiene le coperture, nonché gli usi previsti, gli usi esclusi e le regole per gli usi riferiti al sistema della residenza;

Per gli edifici esistenti in queste aree, sino alla realizzazione degli interventi a VSr e VSp, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono di seguito elencati i nuovi edifici (VSr) a volumetria definita, di cui sono forniti gli specifici criteri di progettazione con obbligo di intervento mediante permesso di costruire convenzionato.

- VSr 1 (via Piave): sull'area è prevista la realizzazione di 1000 mc. ad uso residenziale, con un'altezza massima di 2 piani ed un rapporto di copertura di 1/4.

- VSr 2 (Via Matteotti): sull'area è prevista la realizzazione di 2000 mc. ad uso residenziale, con un'altezza massima di 2 piani ed un rapporto di copertura di 1/3.

- VSr 3 (Via Matteotti): sull'area è prevista la realizzazione di 7550 mc. ad uso residenziale, con un'altezza massima di 2 piani ed un rapporto di copertura di 1/3.
- VSr 4 (via dei Tigli): sull'area è prevista la realizzazione di 3.560 mc. ad uso residenziale, con una altezza massima di 2 piani ed un rapporto di copertura di 1/4.
- VSr 5 (via Colleoni): sull'area è prevista la realizzazione di 1460 mc. ad uso residenziale con un'altezza massima di 2 piani. In deroga a quanto sopra per tale compendio è ammesso l'intervento edilizio diretto.
- VSr 6 (via Piave): sull'area è prevista la realizzazione di 2300 mc. ad uso residenziale, con un'altezza massima di 2 piani ed un rapporto di copertura di 1/4.
- VSr 7 (via San Francesco D'Assisi): sull'area è prevista la realizzazione di 1850 mc. ad uso residenziale con altezza massima di 2 piani ed un rapporto di copertura di 1/3.

Di seguito sono elencati gli interventi a volumetria definita in ambito produttivo (VSp) di cui sono forniti gli specifici criteri di progettazione con obbligo di intervento mediante permesso di costruire convenzionato.

- VSp 1 (loc. Sernovella): al limite sud del territorio comunale, sull'area attualmente occupata da alcuni serbatoi utilizzati per lo stoccaggio di carburanti, a causa dell'elevato impatto ambientale e visivo causato dalla presenza di queste strutture industriali, si prevede la possibilità di riqualificare tutta l'area, ammettendo la realizzazione di uno o più edifici produttivi, con destinazione d'uso compatibile con le prescrizioni degli articoli precedenti, per una s.l.p. di 2.500 mq. con altezza massima di 7,50 mt. e rapporto di copertura di 1/2.

L'intervento dovrà essere soggetto ad intervento convenzionato, previa indagine ambientale atta a stabilire il grado di contaminazione del suolo, del sottosuolo ed eventualmente delle acque di falda, nell'area interessata, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere prevista la valutazione del clima e dell'impatto acustico.

- VSp 2 (Via Milano): nel limite nord della zona industriale è collocato un compendio immobiliare a destinazione produttiva per il quale è stata richiesta una razionalizzazione dei volumi esistenti. Viene consentito una nuova redistribuzione volumetrica con S.L.P. massima consentita di mq. 3267 ed altezza non superiore all'esistente per gli edifici oggetto di ristrutturazione e mt. 7,50 per gli edifici in sostituzione o nuova costruzione. Il rapporto di copertura è fissato in 1/2.

L'intervento dovrà essere soggetto ad intervento convenzionato, previa indagine ambientale atta a stabilire il grado di contaminazione del suolo, del sottosuolo ed eventualmente delle acque di falda, nell'area interessata, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere prevista la valutazione del clima e dell'impatto acustico.

L'area residenziale di via Matteotti caratterizzata dalla notazione "CSC" è sottoposta alle disposizioni di cui alla DGR 10.02.2010 e s.m.i. per la potenziale contaminazione del sito a seguito del superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).

Art. 31 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

A conferma di quanto contenuto nella delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2006 non sono previsti ambiti di esclusione territoriali o riferiti a determinate tipologie di edifici o di interventi, nell'applicazione della norma regionale riguardante il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, per i quali non viene previsto, in caso di realizzazione di nuove unità immobiliari, l'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali

E' altresì stabilita l'applicazione di una maggiorazione nella misura del 20% del contributo di costruzione per gli interventi di cui al comma precedente.

Art. 32 - Requisiti qualitativi degli interventi

Sono ritenuti qualificanti gli interventi che comprendono: le pareti intonacate, i colori nella gamma delle terre, le pareti faccia a vista in pietra o mattoni, lattonerie in rame, tetti a falda con coperture in cotto, serramenti in legno, pavimentazioni esterne in ghiaietto pietra o autobloccanti o altre pavimentazioni semipermeabili, sono comunque ritenute qualificanti altre soluzioni che a giudizio della commissione per il paesaggio risultano compatibili con il paesaggio in generale e l'ambiente circostante nel particolare.

Art. 33 - Requisiti di efficienza energetica

Fatto salvo quanto disciplinato in materia dal Regolamento Edilizio Comunale, si ritiene comunque soddisfatto il requisito di efficienza energetica, con l'istallazione di pannelli fotovoltaici e solari per i casi e nella misura stabilita dalla legge.

In ogni caso si rimanda al rispetto della normativa vigente in materia è più in particolare al DPR 2 aprile 2009 n. 59 con D.D.G. del 2 giugno 2009 n. 5796, in attuazione delle D.G.R. 22.12.2008 n. 8/8745, D.G.R. 31.10.2007 n. 8/5773 e D.G.R.26.06.2007 n. 8/5018 e s.m.i.

DISPOSIZIONI NORMATIVE SUL SISTEMA DEI LUOGHI URBANI

Art. 34 - Disposizioni generali

Il progetto, ridefinisce il rapporto fra alcuni allineamenti ed assi, riconoscibili come precisi segni sul territorio, e le architetture che li definiscono, affidando a questo rapporto il ruolo di evidenziare o definire il carattere di urbanità di una serie di luoghi che costituiscano per Robbiate un riconoscibile sistema di luoghi pubblici o ad uso pubblico.

Le prescrizioni del progetto riguardano la definizione formale e funzionale dei viali, delle strade, delle piazze e degli edifici e parti di edifici considerati elementi di questo sistema, al fine di rendere più evidente il loro ruolo urbano e collettivo.

Il progetto riconosce due differenti sistemi di luoghi pubblici: uno a scala territoriale con l'asse di Via Milano, uno a scala urbana con una serie di assi e luoghi che collegano il Centro sportivo con il Cimitero.

Capitolo I (L'asse di via Milano)

Art. 35 - Caratteri

Questo asse individua il luogo in cui è riconoscibile un sistema lineare di insediamento, inizialmente riferito alla strada, poi alla sua rettifica e alla sua caratterizzazione attraverso l'alberatura ai lati, successivamente alla trasformazione dei terreni ai suoi lati da terreni agricoli a insediamenti produttivo, commerciale e residenziale attestato sul fronte della strada, insediamenti che recentemente hanno occupato molte delle aree ai lati della strada.

La progressiva trasformazione dell'utilizzo del territorio ai margini della strada da agricolo ad industriale, commerciale, residenziale ha mantenuto una sorta di grandezza conforme al sistema che ha fatto sì che gli appezzamenti ai margini della strada si strutturassero secondo una dimensione riconoscibile che consentiva appunto l'insediamento di grandi edifici industriali e

commerciali. Nella parte più urbana questi appezzamenti si sono suddivisi secondo una sorta di sottomodulazione che ha poi consentito l'insediamento anche di più piccoli edifici residenziali.

Art. 36 – La via Milano

La strada provinciale n. 56, viene considerata l'elemento formale a cui assegnare il ruolo di elemento centrale del sistema lineare individuato.

In tale contesto si dovrà tendere alla riqualificazione della strada attraverso la ricostituzione del viale alberato, in omogeneità con via Moro e via dei Tigli. Inoltre, dato il notevole flusso di traffico presente su tale arteria, dovrà essere previsto un percorso ciclopedonale per tutto il suo sviluppo in modo tale da consentire un collegamento anche sovracomunale di tali percorsi.

Per l'attuazione di tali previsioni, viene pertanto prevista una fascia di rispetto inedificabile della profondità di mt. 20 dal ciglio, su ciascun lato della strada provinciale.

Art. 37 - La costruzione ai lati dell'asse stradale di via Milano e le altre aree produttive, artigianali e commerciali

La costruzione ai lati della strada è caratterizzata da un diffuso insediamento industriale, anche di recente edificazione, che ha progressivamente sostituito la destinazione d'uso agricola, ancora rintracciabile in alcune consistenti porzioni di territorio. Gli edifici che costituiscono tali insediamenti sono realizzati secondo tipologie particolarmente riferite a destinazioni produttive, artigianali ed industriali, sostituendo lotti precedentemente a destinazione agricola.

In tale zona produttiva già sufficientemente dimensionata, non sarà consentito nessun aumento esterno di superficie lorda di pavimento né di volume, fatto salvo il bonus incentivante di cui al precedente art. 22.

Per gli edifici esistenti, anche in deroga all'art. n. 49, saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, sostituzioni edilizie con il mantenimento della s.l.p. preesistente e mutamenti delle destinazioni d'uso ad esclusione delle seguenti attività:

- superfici commerciali per la grande e media distribuzione;
- residenza ad eccezione dell'alloggio di servizio (comunque non superiore a mq. 120 di s.l.p.);
- attività industriali a rischio rilevante, fermo restando l'obbligo di valutazione di impatto ambientale statale o regionale per gli interventi previsti dalle vigenti disposizioni legislative;
- attività di zootecnia;
- attività di radiotelegrafia, in particolare non sono ammessi gli impianti e le stazioni radio base per la telefonia mobile e cellulare, i ponti radio, i radar e le antenne per la trasmissione di segnali radiotelevisivi che, in qualsiasi forma, producano campi elettromagnetici equiparabili a quelli emessi dalle apparecchiature sopra elencate;

In deroga a quanto sopra, sempre per gli edifici esistenti, è ammesso un incremento un tantum del 15% della s.l.p. esistente da contenersi all'interno dell'involucro edilizio senza quindi alterazione del volume e della sagoma esistenti.

Sono ammesse attività insalubri di 1^a e 2^a classe se collocate ad una distanza non inferiore a 150 metri dal limite del centro abitato (secondo la delimitazione cartografica effettuata in conformità al codice della strada) e se nulla osta da parte dell'Amministrazione Provinciale, dell'ARPA, dell'ASL e delle società di gestione facenti parte del ciclo idrico integrato.

In caso di intervento edilizio sugli edifici esistenti, anche di ristrutturazione e/o sostituzione edilizia, fermo restando il mantenimento della S.L.P. esistente, (salvo il caso di utilizzo del bonus incentivante) potrà essere consentito il raggiungimento di una altezza massima dell'edificio non superiore a mt. 7,50, mentre la distanza dai confini non potrà essere inferiore a mt. 6.

E'altresi sempre consentito l'istallazione di pannelli schermanti o fonoassorbenti e coperture sorrette da idonee strutture metalliche, per impianti ed attrezzature, anche all'aperto, al solo scopo di contenere, dimostratamente, polveri e rumori da essi prodotti.

Tali manufatti dovranno, per quanto possibile, essere mascherati da essenze arboree o vegetali in genere.

Per le attività commerciali e per le altre attività ammissibili con presenza di pubblico anche di sportello, dovranno essere riservati spazi a parcheggio, a servizio di tali utenti, in ragione di almeno il 200% della superficie destinata a tali attività.

Art. 38 - Edifici a destinazione industriale e commerciale compresi nel tessuto urbano residenziale consolidato

Gli edifici a destinazione industriale o commerciale presenti sul resto del territorio comunale non compresi nelle fasce sopra descritte e campiti sulla cartografia di piano con contorno blu potranno essere oggetto di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.

In deroga a quanto sopra, per gli edifici esistenti, a carattere preminentemente commerciale, appartenenti a questa categoria e contrassegnati dal simbolo grafico (*) sulla tavola di azionamento, è ammesso l'incremento, una tantum, in misura massima pari al 25% del volume esistente o della superficie lorda di pavimento.

Parimenti per gli edifici esistenti a carattere misto produttivo/commerciale, appartenenti a questa categoria e contrassegnati dal simbolo grafico (*) sulla tavola di azionamento, è ammesso l'incremento, una tantum, in misura massima pari al 25% del volume o della s.l.p. esclusivamente commerciale esistente alla data di adozione del nuovo P.G.T. e solo per tale destinazione d'uso.

Per la parte di edificio esistente destinata a residenza o in caso di cambio di destinazione d'uso a residenza, è sempre ammessa la ristrutturazione edilizia.

La presente previsione non si applica agli edifici che hanno già goduto dell'una tantum di cui sopra, col precedente P.R.G.

L'incremento di s.l.p. sopraconcesso, nel caso di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita, è calcolato secondo quanto stabilito dalla DGR n. 8/5054 allegato "A" punto 1 paragrafo 5, nella misura di 1/8. Tale superficie potrà essere incrementata esclusivamente mediante modifica di destinazione d'uso di superficie esistenti.

Art. 39 – Aree per servizi pubblici e privati di interesse generale

In tali ambiti l'indice di edificabilità è così individuato:

Per i lotti liberi è consentita la realizzazione di edifici con una S.L.P. massima pari al 20% della superficie del lotto e con altezza massima pari a mt. 12,00;

Per i lotti già edificati è consentito un aumento volumetrico pari al 15% del volume esistente con altezza massima non superiore a quella attualmente presente nel lotto;

In deroga a quanto sopra per l'edificio pubblico di via S. Francesco (ex. minialloggi) è consentito un aumento volumetrico pari al 35% del volume esistente.

Per le distanze valgono le norme di cui al precedente art. 2.

DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLE INFRASTRUTTURE

Art. 40 - Usi esclusi

In tali ambiti sono escluse le attività di radiotelefonìa, in particolare non sono ammessi gli impianti e le Stazioni Radio Base per la telefonìa mobile e cellulare, i ponti radio, i radar e le

antenne per la trasmissione di segnali radiotelevisivi che, in qualsiasi forma, producano campi elettromagnetici equiparabili a quelli emessi dalle apparecchiature sopra elencate.

Art. 41 – Strade

Circonvallazione ovest: Viene previsto un corridoio inedificabile atto ad identificare un possibile futuro tracciato stradale di collegamento tra la S.P. n.55 e la S.P. n. 54 attraverso l'utilizzo, mediante allargamento, della strada esistente, catastalmente denominata strada consorziale del Novarino.

La nuova strada avrà lo scopo di deviare una parte del traffico lungo un tracciato che rimarrà esterno all'abitato di Robbiate, riducendo il traffico e l'inquinamento lungo la via Milano.

Viene altresì confermato quanto previsto nel Vigente Piano Urbano del Traffico.

E' prevista una nuova strada in fregio al cimitero comunale per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso verso la località Duraga, oggi pressoché impedito. Il tracciato previsto si configura come migliore scelta in termini di impatto paesistico ed utilità.

Viene prevista, in cartografia, una fascia di rispetto in prossimità della rotatoria su via Milano (S.P. n. 56) e del confine con i comuni di Paderno D'Adda e Verderio Superiore per l'eventuale futura connessione viaria dovuta al Sistema Viabilistico Pedemontano.

Le nuove strade devono comunque essere precedute da valutazione d'impatto acustico di cui all'art. 8 c.2 della Legge 447/1995 e dall'art. 5 della L.R. 13/2001 e redatta con le modalità ed i criteri di cui alla DGR n.7/8313 dell'08.03.02.

Art. 42 - Superamento della ferrovia

Lungo via Milano in prossimità dell'asse ferroviario, si auspica la realizzazione del superamento dell'attuale passaggio a livello, al fine di favorire il funzionamento viario della SP.56. Inoltre, evitare lo stazionamento degli automezzi in attesa del passaggio del treno, ridurrà l'emissione di gas inquinanti, migliorando le condizioni ecologiche e ambientali della via. Le caratteristiche tecniche e le modalità di attraversamento, nonché le eventuali alternative, saranno definite da studi di dettaglio che tengano in debito conto le caratteristiche idrogeologiche dei suoli e le modalità di connessione con la rete viaria esistente. La competenza è demandata all'Amministrazione Provinciale di Lecco proprietaria delle strade interessate.

Art. 43 - Piste ciclopedonali

Sulla tavola di Piano sono indicate, con apposito segno grafico, le strade nelle quali è prevista la realizzazione dei principali collegamenti ciclopedonali, che hanno lo scopo di migliorare la qualità urbana e la vivibilità delle zone residenziali di Robbiate, le cui dimensioni e collocazioni planimetriche, sono stabilite dall'apposito e separato studio di settore. Le caratteristiche tipologiche e costruttive delle stesse, saranno definite in fase di progetto, compatibilmente con le possibilità realizzative.

Art. 44 - Impianto fognario

La rete fognaria comunale deve essere potenziata ed estesa a tutte le aree non ancora servite, per cui tutti gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione, dovranno contribuire, attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, al completamento del sistema di scarico fognario. Per le aree di ampliamento ed espansione si deve prevedere la realizzazione di reti separate.

In prossimità del fiume Adda nell'area agricola all'interno del perimetro del parco dell'Adda Nord, è collocato un manufatto appartenente alla rete fognaria, con la funzione di troppo pieno di scarico delle acque meteoriche. In caso di dismissione dello scolmatore, si prevede di riqualificare questo luogo, predisponendo un progetto di trasformazione architettonica del manufatto fognario. Il progetto dovrà ristrutturare l'attuale vasca di raccolta prevedendo una copertura, ed utilizzando tutta l'area circostante come luogo attrezzato all'interno del parco, una sorta di belvedere che si relaziona con la forra naturale dell'Adda con collegamento sino al fondo della scarpata sulla riva del corso d'acqua, compatibilmente con le previsioni normative del PTC del Parco Adda Nord. Quanto sopra è nelle competenze dell'Ente gestore del ciclo integrato delle acque.

Art. 45 - Illuminazione

Il comune ha fatto predisporre il Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione (PRIC) che fa parte integrante dei documenti allegati al P.G.T. e a cui si rimanda per quanto attiene l'indagine conoscitiva, la pianificazione degli adeguamenti ed i criteri guida per la realizzazione di futuri impianti.

Art. 46 - Cabine di trasformazione

La costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica o di decompressione del gas e/o i manufatti tecnici di ogni altra forma di energia è sempre ammessa ed è disciplinata come segue:

Il volume e la superficie coperta non vengono rispettivamente computati ai fini della capacità volumetrica e del rapporto di copertura ammessi. Le costruzioni che generano volume devono rispettare la distanza dai confini e dagli edifici, previste dalle presenti norme per gli edifici residenziali. L'altezza massima consentita è di m. 2,50. A ridosso del perimetro esterno dovrà essere realizzata una barriera vegetale di altezza adeguata atta a mascherare la costruzione.

Art. 47 - Aree per localizzazione vasche volano a servizio dell'impianto fognario e di depurazione.

In relazione alle simulazioni idrauliche delle reti comunali afferenti all'impianto di depurazione di Verderio Inferiore, si rende necessario localizzare sul territorio comunale due vasche volano completamente interratae atte a ridurre le portate sulle dorsali ovest e centrale mentre la dorsale est risulta alleggerita dallo scolmatore di piena recapitante in Adda.

Date le priorità di realizzabilità che pongono il comune di Robbiate come ultimo nell'elenco degli interventi, si ritiene di considerare la richiesta ma di demandare ai successivi atti di aggiornamento del presente Piano e del Piano dei Servizi l'esatta consistenza e localizzazione degli impianti, oltre ai termini d'intervento.

Art. 48 - Aree per impianti e stazioni radio base per la telefonia mobile e cellulare (SRB).

Destinazioni specifiche (o principali)

Impianti e Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e cellulare, comprese tutte le apparecchiature a terra ed i supporti verticali necessari alla loro attivazione.

Destinazioni consentite (o compatibili)

Altre attrezzature di pubblica utilità compatibili, che non prevedano permanenza stabile di operatori e personale.

Destinazioni escluse (o incompatibili)

Tutte le altre. In particolare non saranno ammesse in alcuna forma funzioni residenziali, terziarie, di servizio o di pubblica utilità che comportino la presenza permanente di persone per almeno 4 ore al giorno.

Tali zone sono riservate, ai sensi della normativa vigente, agli impianti ed alle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e cellulare, le quali non possono essere insediate in alcuna altra zona territoriale omogenea individuata dal PGT.

Si intendono incluse nella precedente definizione tutte le antenne, parabole, ed i ripetitori che i diversi gestori di telefonia necessitano di porre in essere allo scopo di erogare servizi di telecomunicazione cellulare sul territorio. Si intende altresì compresa la più recente tecnologia UMTS e le eventuali nuove tecnologie di prossima generazione che dovessero presentarsi sul mercato anche successivamente all'approvazione del vigente PGT.

La cartografia del piano individua quattro comparti riservati a tali funzioni:

1. l'area di Robbiate Nord (posta all'interno dell'area cimiteriale);
2. l'area di Robbiate Ovest (posta tra la via Greppi e la via Dei Novelli);
3. l'area di Robbiate Sud-esistente (posta in prossimità degli impianti sportivi di via delle Brigole);
4. l'area di Robbiate Sud-alternativa (posta in prossimità degli impianti sportivi di via delle Brigole, ma in posizione leggermente più occidentale rispetto al sito esistente);

L'area n°4 (Robbiate Sud-alternativa) verrà attivata esclusivamente in alternativa a quella esistente (Robbiate Sud-esistente), qualora si renda necessario contemperare la presenza di più gestori sul medesimo supporto.

Tutte le aree sono abilitate ad accogliere l'intera gamma delle tecnologie disponibili sul mercato, senza eccezione alcuna (E-TACS, GSM 900, GSM 1800, DCS e UMTS).

I quattro siti previsti dal Piano sono funzionali a garantire le eventuali necessità dei gestori di rete di coprire l'intero territorio comunale urbanizzato ed i principali corridoi infrastrutturali di mobilità.

Non sono ammesse installazioni di radar, antenne radiotelevisive o altri impianti di vasto raggio, caratterizzate da rilevanti emissioni di campi elettromagnetici.

Nelle zone SRB potranno essere insediate altre attrezzature di pubblica utilità compatibili, che non confliggano con la funzione primaria cui sono state destinate e non prevedano presenza permanente di operatori e personale (apparecchiature tecnologiche, torri faro per la pubblica illuminazione, cabine impianti, piazzole di raccolta rifiuti, impianti di depurazione, stazioni di pompaggio, ecc.).

Ogni nuova installazione di SRB dovrà perseguire l'obiettivo primario di tutelare massimamente la salute dei cittadini residenti, nonché i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio locale, contemperando tale prevalente duplice obiettivo con quello della garanzia di erogazione di un servizio di comunicazione telefonica cellulare soddisfacente per la gran parte degli utenti nel territorio comunale antropizzato.

All'interno delle aree inserite in zona SRB potranno essere installati, dai soggetti proprietari o da società specializzate da essi delegate, supporti di diversa foggia (palo, traliccio o altro) ed altezza (per una altezza massima di 32 mt), per alloggiarvi antenne, parabole e ripetitori.

In particolare, allo scopo di contenere massimamente gli impatti visivi sul paesaggio locale, nei siti n°1 e 2 si prescrive l'utilizzo di pali camuffati in foggia di albero nelle tipologie e forme messe a disposizione dal mercato.

Nell'area cimiteriale, inoltre, le installazioni a terra (quali container, shelter, armadi contatori, ecc.) dovranno essere mascherati con murature e pareti divisorie o altra analoga soluzione,

eseguite con particolare cura e decoro ed armonizzate con il contesto architettonico circostante, evitando la loro vista da qualsiasi angolazione interna ed esterna al camposanto.

La progettazione e la realizzazione di tali impianti dovrà avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, secondo il principio fondamentale di cautela e di minimizzazione delle esposizioni sancito dalla Comunità Europea e dalle leggi statali di riferimento.

Nelle aree in oggetto la possibilità di edificare sarà comunque subordinata all'adempimento degli obblighi previsti dal D.L.vo n. 259/2003 (con particolare riferimento al conseguimento degli Obiettivi di Qualità) ed al DPCM 8.7.2003 (limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con frequenze comprese tra i 100 KHz e 300 GHz).

Regime autorizzativo ed iter istruttorio

Tanto le installazioni con collocazione a terra quanto quelle su manufatti esistenti sono soggette a preliminare rilascio di Permesso di Costruire ex DPR 380/01 e s.m.i. o titolo abilitativi equivalente ai sensi di legge.

La procedura autorizzativa per tali istanze, prevede il conseguimento in fase istruttoria dei pareri consultivi obbligatori da parte della Commissione Per Il Paesaggio, dell'A.S.L. (se ritenuto necessario dagli uffici ed ai soli fini igienico sanitari relativi al rapporto tra la "costruzione" ed il suo intorno) e dell'ARPA.

Il soggetto titolato richiedente dovrà, inoltre, obbligatoriamente presentare, unitamente agli elaborati allegati all'istanza edilizia prescritti dalle vigenti normative, il Piano Radioelettrico delle frequenze impiegate, corredato dalla rappresentazione delle emissioni elettromagnetiche ai diversi raggi di azione dell'impianto, fino all'esaurimento della soglia di copertura.

A norma delle disposizioni del precedente capoverso, il titolo abilitativi verrà rilasciato o avrà efficacia subordinatamente all'acquisizione, negli atti istruttori, dei pareri prescritti.

La relazione allegata all'istanza, unitamente alle prescrizioni di legge, dovrà inoltre almeno contenere le seguenti valutazioni, espresse sulla base dell'idonea documentazione all'uopo obbligatoriamente prodotta dai richiedenti l'istanza:

- a.** Fondo elettromagnetico nella gamma 0 kHz-300 GHz rilevato prima dell'installazione dell'impianto;
- b.** Stima del campo elettromagnetico generato dall'impianto;
- c.** Esposizione della popolazione al campo elettromagnetico totale risultante;
- d.** Rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore eventualmente causato dall'impianto;
- e.** Stima complessiva delle condizioni ambientali nell'area prevista per l'installazione dell'impianto, con riferimento all'insieme dei fattori di rischio noti, a tutela del benessere e della qualità della vita della popolazione interessata.

Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Dovrà essere in generale massimamente mitigato, per quanto possibile, l'impatto visivo, e dovrà comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità di eventuali monumenti esistenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

In particolare saranno sempre prescritte, all'interno del provvedimento autorizzativo, piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti a terra ed i loro supporti.

Dovrà essere perseguita, in ogni forma tecnologica possibile, la coabitazione delle apparecchiature di diversi gestori sul medesimo supporto, onde limitare al massimo il numero complessivo di pali, tralicci o diversi supporti installati sul territorio comunale.

Fasce di rispetto

Gli interventi edilizi effettuati nel raggio di mt. 200 dal punto di installazione sono soggetti a preventiva verifica da parte dell'ARPA

Pubblica utilità e proprietà comunali

Essendo riservate ad un servizio di certificata utilità generale, le aree ricomprese delle zone SRB rientrano a pieno titolo nel novero delle aree a standard di interesse sovracomunale e possono essere acquisite al pubblico demanio comunale tramite procedura di esproprio per pubblica utilità. Le eventuali installazioni su aree di proprietà del Comune di Robbiate dovranno, dunque, essere supportate da un aggiuntivo atto di Convenzione tra il Comune proprietario e la/le società di gestione, in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà di questo Comune, siano esse aree libere, destinate a funzioni miste compatibili, o manufatti esistenti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

L'obbligo di cui al precedente periodo è esteso anche ai casi in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Programmi di risanamento

Ai sensi dell'art. 9 della LR 11.5.2001 n°11, tutti gli impianti in essere sul territorio, eventualmente insediati al di fuori delle zone SRB, dovranno essere ricondotti alla conformità con le disposizioni del vigente PGT entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua approvazione definitiva.

Sarà cura delle autorità comunali preposte, coordinare, per tramite di un apposito Programma di Risanamento, le disposizioni del presente articolo con le Convenzioni eventualmente in essere, allestendo i necessari tavoli di concertazione con i gestori ed individuando eventuali dispositivi di incentivazione ed accelerazione dei citati programmi di risanamento.

NORME TRANSITORIE

Art. 49 -Norma transitoria in materia di piani attuativi.

Per gli interventi in fase di realizzazione e per quelli già definitivamente approvati dal Consiglio Comunale alla data di adozione del presente P.G.T., assoggettati a piano attuativo, si attuano le previsioni in esso contenute ed in conformità alla convenzioni urbanistiche, fino alla naturale

scadenza degli stessi. Ad essi si applica la normativa edilizia ed urbanistica vigente all'atto della sottoscrizione della convenzione.

INQUADRAMENTO PAESISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 50 - Prescrizioni generali in materia di tutela paesistica del territorio comunale

Coerentemente ai disposti del Vigente Piano Territoriale Regionale, per l'intero territorio comunale, il P.G.T. si propone di:

- tutelare le qualità ambientale e paesistica dei siti;
- incrementare la qualità architettonica dell'edificazione, sia nei casi d'intervento su edificazioni preesistenti che nei casi di nuova edificazione.
- promuovere la coerenza fra le tipologie edilizie insediabili con nuovi interventi e quelle già insediate nell'intorno, con bilanciamento dei casi di preesistenze poco significative, anche mediante ricorso all'impianto di nuova vegetazione arborea con funzioni di filtro, di schermo e di raccordo con i nuovi inserimenti;
- completare gli insediamenti con l'adozione di criteri progettuali che qualifichino paesisticamente i nuovi interventi anche con beneficio per le preesistenze ad essi circostante,
- non impedire, nè ostacolare, tutte le azioni rispettose dell'ambiente e del paesaggio che attengono alla manutenzione del territorio e alle sue trasformazioni ammesse dalle previsioni urbanistiche vigenti, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano stabilmente, alla produttività, alla fruizione dei luoghi rispettosa dell'ambiente, a condizione che siano promosse e perseguite la qualità paesistica ed ambientale dei nuovi interventi.

Non subiscono alcuna specifica limitazione le seguenti attività:

a - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamenti degli insediamenti preesistenti alla data d'adozione del P.G.T., nel rispetto delle singole Norme del presente Piano, nonchè opere di conservazione e di riqualificazione dell'ambiente naturale;

b - utilizzazione agro silvo pastorale e fruibilità del suolo agricolo, in conformità alle norme tecniche d'attuazione

c - opere relative alla bonifica agricola, alla sostituzione programmata della vegetazione arborea, all'impianto di nuovi filari di alberi, alla difesa idraulica, alla manutenzione dei tracciati stradali preesistenti, alla prevenzione degli incendi, alla razionalizzazione e al potenziamento degli impianti tecnologici d'urbanizzazione, nonchè ogni opera connessa agli interventi di difesa della pubblica incolumità per effetto di calamità naturali;

d - opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico, acustico, previo studio di corretto inserimento paesistico delle stesse.

Eventuali nuovi tracciati agro silvo pastorali, necessari per consentire l'accesso ad attività già insediate, come pure eventuali interventi di razionalizzazione e di potenziamento dei tracciati preesistenti a sostegno della loro migliore fruizione, potranno essere realizzati nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza limitata a ml. 4,00 e con eventuali piazzole di scambio, quando necessarie, avendo cura di attraversare in modo idraulicamente corretto i fossi di scolo delle acque, intercettati dai tracciati e di convogliare e smaltire adeguatamente le acque meteoriche su di essi dilavanti.

E' vietato ogni abbandono di materiali provenienti da sfalci e da potature di piante, come pure da smantellamenti e da demolizioni.

In tutti i casi d'intervento comportanti temporanee alterazioni ambientali è prescritta la sistemazione a verde dei terreni, delle scarpate e dei riporti, nonché la rimozione definitiva delle alterazioni, compresa la ripiantumazione nel caso di inevitabile abbattimento di alberi preesistenti, caratterizzanti paesisticamente i luoghi.

Le macchie alberate e le porzioni boscate dovranno essere oggetto di taglio programmato mirato al rinnovo delle alberature; è fatta salva l'eliminazione della vegetazione infestante.

E' fatto obbligo di procedere al taglio sistematico della vegetazione spontanea che invade gli ambiti meritevoli di tutela paesistico-ambientale, come pure di procedere alla conservazione dei coni di visuale libera da destinare a punti di vista panoramici.

Potranno essere abbattuti gli alberi che dovessero essere eliminati per ragioni di esaurimento o di alterazione del ciclo vegetativo, come pure per ragioni tecniche d'interesse generale o di sicurezza.

In tali casi dovranno essere reintegrati da nuovi alberi di valore analogo e di eguale numero; nel caso che risultasse oggettivamente inopportuno o impossibile il reimpianto di nuove alberature nella stessa area, è facoltà dell'avente titolo di chiedere all'Amministrazione Comunale, preventivamente all'abbattimento da effettuare, di insediare in area pubblica indicata dal Comune, o in area privata di proprietario documentatamente consenziente, un numero doppio di essenze di qualità pari o superiore a quella delle alberature da eliminare motivatamente.

Non è ammesso il taglio indiscriminato di alberi nei lotti inedificati, in assenza di progetto d'intervento edilizio, eccettuati i casi di bonifica paesistica dei siti.

Ogni richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere corredata dalla documentazione fotografica dei luoghi, che esaurientemente ne visualizzi le caratteristiche paesistiche e fra queste, in particolare, documenti l'esistenza e la consistenza degli impianti arborei meritevoli di tutela e di conservazione, in quanto caratterizzanti il paesaggio agrario o urbano locale, quali:

- gli alberi isolati o inseriti in giardini pubblici o privati (escluso alberi da frutta ed arbusti);
- i filari alberati che si allineano lungo i tracciati stradali;
- gli arbusteti e le macchie che coronano o delimitano le emergenze geomorfologiche;
- gli impianti vegetazionali consolidati che, sviluppandosi con continuità nel territorio, costituiscono segmento di corridoio ecologico locale, o che comunque, contribuiscono alla conservazione dell'equilibrio ecologico ed ambientale del territorio.

Il comune di Robbiate soggiace a tutela paesaggistica estesa a tutto il territorio comunale a seguito di apposizione di vincolo avvenuto con il D.M. 31.07.1969.

A norma del vigente Piano Paesistico Regionale nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, la procedura preordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sostituisce l'esame paesistico previsto dal PPR citato.

A supporto delle valutazioni poste in capo alla Commissione per il Paesaggio è stata comunque predisposta la Carta della sensibilità paesistica del territorio comunale che individua, su cartografia fotogrammetrica, gli ambiti del territorio comunale aventi le seguenti sensibilità paesistiche:

ambiti di classe 1: sensibilità molto bassa

ambiti di classe 2: sensibilità bassa

ambiti di classe 3: sensibilità media

ambiti di classe 4: sensibilità alta

ambiti di classe 5: sensibilità molto alta

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Art. 51 - Definizioni

Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento.

Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una determinata area.

Vulnerabilità: attitudine dell'elemento a rischio a subire danni per effetto dell'evento.

Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un determinato intervallo di tempo ed in una certa area.

Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di pericolosità a diversi livelli di intensità.

Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di base e dell'accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologicotecnici del sito. La metodologia per la valutazione dell'amplificazione sismica locale è contenuta nell'Allegato 5 alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374 "Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell'aspetto sismico nei piani di governo del territorio".

Vulnerabilità intrinseca dell'acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi idrogeologici che costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e diffondere un inquinante idrico o idroveicolato.

Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini e prove in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere in progetto e alle condizioni al contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell'intervento in progetto, alla definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le rocce, ottimizzando la progettazione sia in termini di costi che di tempi.

Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti:

- Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, comprensive di rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore, prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di superficie, caratterizzazione idrogeologica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme tecniche per le costruzioni".
- Rilievo geomeccanico degli ammassi rocciosi (RGM): definizione dello stato di fratturazione e della rigidità dell'ammasso.
- Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti (SV): valutazione preliminare, ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme tecniche per le costruzioni", della stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità del pendio durante l'esecuzione dei lavori.

Nei terreni posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di

cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare, evidenziando le opere di contenimento e di consolidamento necessarie a garantire la stabilità a lungo termine.

Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

- Recupero morfologico e ripristino ambientale (SRM): studio volto alla definizione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.

- Compatibilità idraulica (SCI): studio finalizzato a valutare la compatibilità

idraulica delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in generale delle proposte di uso del suolo, ricadenti in aree che risultino soggette a possibile esondazione secondo i criteri dell'Allegato 4 alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374 "Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico" e della direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006, come specificatamente prescritto nelle diverse Classi di fattibilità geologica (articolo 3).

- Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli (ISS) ai sensi del Regolamento di Igiene comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o dei casi contemplati nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.: insieme delle attività che permettono di ricostruire gli eventuali fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee).

Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", comprendenti la redazione di un Piano di caratterizzazione (PCA) e di un Progetto operativo degli interventi di bonifica (POB) in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

- Studio di compatibilità idrogeologica (SCID) che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

- Verifica della qualità degli scarichi e della portata adottata per la corretta gestione delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo (VQS). Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase progettuale: complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito elencate:

- Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e sotterranee; individuazione dell'idoneo recapito finale delle acque in funzione della normativa vigente e delle locali condizioni idrogeologiche (RE)

- Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale (IRM)

- Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS)

- Dimensionamento delle opere di difesa passiva/attiva e loro realizzazione prima degli interventi edificatori

- Predisposizione di sistemi di controllo ambientale (CA) per gli insediamenti a rischio di inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento (piezometri di

controllo della falda a monte e a valle flusso dell'insediamento, indagini nel terreno non saturo per l'individuazione di eventuali contaminazioni in atto, ecc.)

- Interventi di bonifica (BO) ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., qualora venga accertato lo stato di contaminazione dei suoli;
- Collettamento in fognatura delle acque reflue e delle acque non smaltibili in loco (CO).

Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., art. 94, comma 3).

Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i., art. 94, comma 4).

Edifici ed opere strategiche di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza O.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

- a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale *
- b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale *
- c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali *
- d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane *
- e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.)
- f. Centri funzionali di protezione civile
- g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali **
- j. Centrali operative 118

- prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

- limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

Edifici ed opere rilevanti di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza O.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici

- a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
- b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere

c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21.10.2003 (edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale – musei, biblioteche, chiese)

d. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)

e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio* suscettibili di grande affollamento

* Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

Opere infrastrutturali

a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade “strategiche” provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità” di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate “strategiche” nei piani di emergenza provinciali e comunali

b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane)

c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)

f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali

g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)

h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi

i. Opere di ritenuta di competenza regionale.

Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e mantenere l'accessibilità al corso d'acqua stesso.

Opere edificatorie: tipologia di opere a cui si fa riferimento nella definizione del tipo di intervento ammissibile per le diverse classi di fattibilità geologica (cfr. articolo 3 e legenda Tav. 8a-b). Esse corrispondono alla seguente classificazione:

Opere sul suolo e sottosuolo

1 Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata estensione

2 Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, o edilizia plurifamiliare, edilizia pubblica

3 Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica

4 Edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq sc)

5 Cambio di destinazione d'uso di ambiti produttivi

6 Opere infrastrutturali (opere d'arte in genere quali strade, ponti, parcheggi nel

rispetto ed a fronte di indagini preventive in riferimento alla normativa nazionale),
posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e sbancamento

Art 52 - Indagini ed approfondimenti geologici

– Lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e secondo i criteri della d.g.r. n. 8/7374/2008”, contenuto integralmente nel Documento di Piano – Quadro conoscitivo del Piano di Governo del Territorio del comune di Robbiate, ha la funzione di orientamento urbanistico, ma non può essere sostitutivo delle relazioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.

– Tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le diverse classi di fattibilità (cfr. articolo 3 e legenda Tav. 8-9) dovranno essere consegnati contestualmente alla presentazione dei piani attuativi o in sede di richiesta di permesso di costruire/Dia e valutati di conseguenza prima dell’approvazione del piano o del rilascio del permesso.

– Gli approfondimenti d’indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal d.m. 14 gennaio 2008.

– PIANI ATTUATIVI O CONVENZIONATI

Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da presentare a corredo del piano attuativo o convenzionato dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.

In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a:

- interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico e/o l’eventuale rischio idrogeologico;
- interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali;
- fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento potabile, differenziazione dell’utilizzo delle risorse in funzione della valenza e della potenzialità idrica, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per le acque non smaltibili in loco).

– Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria (quest’ultima solo nel caso in cui comporti all’edificio esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) dovranno essere progettati adottando i criteri di cui al d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”.

La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi:

- indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da realizzare;
- determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni, ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Waves, MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves – o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity), o attraverso correlazioni empiriche di comprovata

validità con prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all'importanza dell'opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata;

- definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al d.m. 14 gennaio 2008 sulla base del profilo di VS ottenuto e del valore di VS30 calcolato;

- definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al d.m. 14 gennaio 2008.

– Su tutto il territorio comunale, gli edifici il cui uso prevede affollamenti significativi, gli edifici industriali con attività pericolose per l'ambiente, le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza O.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003” dovranno essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello, indipendentemente dalla presenza o meno di possibili scenari di amplificazione locale.

– All'interno delle AREE A PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (PSL) corrispondenti agli Scenari Z3 e Z4 (individuati singolarmente in Tav. 5) si dovranno effettuare analisi di approfondimento di 2° livello in fase pianificatoria (che prevede il confronto tra un fattore di amplificazione sismica locale Fa e un valore soglia calcolato per ciascun comune - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008), per l'individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato > Fa di soglia comunale).

– All'interno delle AREE A PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (PSL) corrispondenti agli Scenari Z1, Z2 (individuati singolarmente in Tav. 5) e agli Scenari Z3 e Z4 nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con un approfondimento di 2° livello risulti maggiore del valore di Fa di soglia, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici di cui al d.m. 14 gennaio 2008, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - metodologie dell'allegato 5 alla d.g.r. n. 8/7374/2008.

– In corrispondenza degli scenari Z3 e Z4, se Fa calcolato risulta inferiore al valore di Fa di soglia, la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione (morfologica / litologica) del sito e quindi si applica in fase di progettazione lo spettro previsto dalla normativa per la categoria di suolo individuata.

– All'interno delle AREE A PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (PSL) corrispondenti agli Scenari Z5, (individuati in Tav. 5) non è necessaria la valutazione quantitativa al 3° livello di approfondimento in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzione a cavallo dei due litotipi. In fase progettuale devono essere previste, la rimozione delle limitazioni dovute alla presenza di una zona PSL Z5 o, nell'impossibilità di procedere in tal senso, l'adozione di opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire comunque la sicurezza dell'edificio.

– Nella tavola di fattibilità sono state appositamente distinte le aree soggette a procedura di 2° livello (aree retinate verdi) e le aree soggette a procedura di 3° livello (aree retinate blu).

La documentazione di progetto (per gli approfondimenti di terzo livello) dovrà comprendere i seguenti elementi:

- Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza

e deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell'opera da realizzare;

- Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Waves - , MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves – o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity -), o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all'importanza dell'opera e in ogni caso dovrà essere adeguatamente motivata;
 - Definizione, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), del modulo di taglio G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna unità geotecnica individuata e delle relative curve di decadimento al progredire della deformazione di taglio γ ;
 - Definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di un congruo numero di sezioni geologico-geotecniche, atte a definire compiutamente l'assetto morfologico superficiale, l'andamento dei limiti tra i diversi corpi geologici sepolti, i loro parametri geotecnici, l'assetto idrogeologico e l'andamento della superficie piezometrica;
 - Individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati regionale o nazionale);
 - Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli accelerogrammi attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o tridimensionali in grado di tenere adeguatamente conto della non linearità del comportamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione topografica di sito. Codici di calcolo monodimensionali possono essere impiegati solo nel caso in cui siano prevedibili unicamente amplificazioni litologiche e si possano escludere amplificazioni di tipo topografico;
 - Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di variazione della accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale.
- Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la caratterizzazione sismica locale si dovrà fare riferimento alla seguente tabella guida. L'estensione delle indagini dovrà essere commisurata all'importanza e alle dimensioni delle opere da realizzare, alla complessità del contesto geologico e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata.

Tipologia opere

Edifici residenziali semplici, con al massimo 3 piani fuori terra, con perimetro esterno inferiore a 100 m, aventi carichi di progetto inferiori a 250 kN per pilastro e a 100 kN/m per muri continui

Indagine minima prescritta

correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione dinamica integrate in profondità con estrapolazione di dati litostratigrafici di sottosuolo

Tipologia opere

Edifici e complessi industriali, complessi residenziali e singoli edifici residenziali non rientranti nella categoria precedente

Indagine minima prescritta

indagini geofisiche di superficie: SASW – Spectral Analysis of Surface Waves -, MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves – o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity

Tipologia opere

Opere ed edifici strategici e rilevanti, (opere il cui uso prevede affollamenti significativi, edifici industriali con attività pericolose per l'ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali)

Indagine minima prescritta

indagini geofisiche in foro (down-hole o crosshole)

Si evidenzia che a seguito della pubblicazione su G.U. della Legge 77/09 del 24.06.2009 il regime transitorio (periodo di non obbligatorietà di applicazione dei criteri contenuti nel d.m. 14 gennaio 2008), è stato definitivamente dichiarato scaduto in data 30 giugno 2009. Pertanto, a partire dal 1 luglio 2009, il D.M. 14 gennaio 2008 costituisce l'unica normativa di riferimento per la progettazione.

Art. 53 - Classi di fattibilità geologica

La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata redatta alla scala di dettaglio 1:5.000 (Tav. 8) per l'intero territorio comunale e riprodotta sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (Tav. 9).

La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità effettuata nella fase di sintesi (Tav. 7), è stata ricondotta a diverse classi di fattibilità in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 – Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12” approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566.

Per l'intero territorio comunale, gli azionamenti prioritari per la definizione della carta della fattibilità geologica sono risultati quelli relativi alla individuazione di aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti e di aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, a cui è stato sovrapposto l'azionamento derivante dalla prima caratterizzazione geologico-tecnica dei terreni, dalla vulnerabilità dell'acquifero superiore, elementi tutti condizionanti le trasformazioni d'uso del territorio, soprattutto nel caso di insediamenti produttivi a rischio di inquinamento.

Ai suddetti elementi si sono aggiunti i condizionamenti determinati dalla individuazione di ambiti di modificazione antropica, sottoposte e/o da sottoporre a verifica ambientale.

CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

E' fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere

puntualmente e attentamente valutate in funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio.

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme tecniche per le costruzioni", definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.

Classe 4a (Adda) – GRAVI LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Alveo e piana alluvionale del F. Adda, inondata e potenzialmente inondabile, comprendente i territori delle fasce fluviali A, B e C del PAI, litologicamente costituita da ghiaie e sabbie passanti localmente a sabbie limose. Area soggetta ed a rischio di esondazione.

Parere sull'edificabilità: Non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio idraulico.

Opere ammissibili: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di rischio idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti alla L.R. 12/2005, art. 27, comma 1, lett. a, b, c.

E' ammesso il recupero funzionale degli edifici esistenti con sopraelevazione delle superfici abitabili, con eventuale aumento di superfici o volumi non superiori a quelli dismessi in quanto allagabili. L'entità dell'innalzamento delle quote abitabili e l'eventuale impossibilità dello stesso dovranno essere dettagliatamente motivate all'interno dei piani di recupero.

Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei versanti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi durante i lavori di cantiere.

Si rendono comunque necessari studi di compatibilità idraulica (SCI) finalizzati alla puntuale valutazione del rischio di esondazione del F. Adda ai sensi dell'All. 4 della D.G.R. 8/7474/08. Sono inoltre necessarie verifiche della qualità degli scarichi (VQS) di qualsiasi natura (civile o industriale, temporanei o a tempo indeterminato).

Interventi da prevedere in fase progettuale: Sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS) ed predisposizione di accorgimenti/sistemiper la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).

Le opere di mitigazione del rischio idraulico e le arginature dovranno prevedere interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Per gli insediamenti esistenti è necessario adottare misure di salvaguardia della falda con il contenimento degli scarichi in suolo e/o nel fiume.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni" definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie dell'Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello –

metodologie di cui all'All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08.

Classe 4b (scarpata Adda e M. Robbio) – GRAVI LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Aree del M. Robbio e della valle del F. Adda con substrato roccioso e conglomeratico affiorante e subaffiorante. acclività da media a molto elevata con frequenti cambi di pendenza e netti cigli di scarpata. Possibile innesco di fenomeni di dissesto connesso alla dinamica gravitativa e alla cattiva regimazione e smaltimento delle acque superficiali. Parere sull'edificabilità: Non favorevole per limitazioni legate al rischio di instabilità dei versanti.

Opere ammissibili: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di rischio idrogeologico (cfr. indagini preventive necessarie) oltre a quelle tese al consolidamento ed alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti alla L.R. 12/2005, art. 27, comma 1, lett. a, b, c. Indagini di approfondimento necessarie: per le opere ammissibili dovrà essere prevista una puntuale verifica della tipologia del dissesto e del grado di rischio.

Dovranno essere eseguiti rilievi geologici di dettaglio per la definizione dello spessore della copertura e delle condizioni geomeccaniche generali dell'ammasso ed, in condizioni sfavorevoli (giacitura a franappoggio o elevata fratturazione dell'ammasso roccioso) rilievi geomeccanici per la valutazione della stabilità dei versanti (RGM – IGT); dovranno essere eseguite attente valutazioni di stabilità della scarpata specie nel caso di apertura di scavi (SV).

Interventi da prevedere in fase progettuale: Sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS) e dimensionamento delle opere di difesa attiva/passiva (DP), predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, anche provenienti dagli insediamenti stessi posti sulle piane soprastanti e dalla viabilità connessa, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).

Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico/idraulico e le arginature dovranno prevedere interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie dell'Allegato A del decreto e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello – metodologie di cui all'All. 5 della D.G.R. n. 8/7374/08.

CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Classi 3a e 3a' (cave tombate) – CONSISTENTI LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Aree interessate da pregressa attività estrattiva.

Classe 3a: ex cava per estrazione di marne da cemento (“Cava Cementifera”) oggetto di recupero ambientale e ripristino morfologico.

Classe 3a': ex cave in depositi sciolti.

Possibilità di riempimenti e ripristino morfologico con terreni morfologicamente disomogenei.

Parere sull'edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni per le quali ogni trasformazione d'uso del suolo è vincolata a specifiche indagini di carattere idrogeologico e geotecnico per la valutazione delle caratteristiche litotecniche dei terreni di riempimento; per la classe 3a consistenti limitazioni legate alla verifica delle condizioni di stabilità della scarpata (ex fronte di cava superiore) e di pericolosità sismica del sito.

Opere ammissibili: da definirsi mediante specifico Piano di Recupero e mediante specifica indagine ambientale (classe 3a').

Interventi da prevedere in fase progettuale: le particolari condizioni di tali aree richiedono necessariamente l'effettuazione di indagini geognostiche di approfondimento (IGT) per la valutazione dello spessore dei terreni di riporto con caratteristiche non note, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di qualunque opera sul territorio, verifiche delle condizioni di stabilità delle scarpate e dei fronti scavo (SV), studi per il recupero morfologico e di ripristino ambientale (SRM – classe 3a').

Le suddette indagini geotecniche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera anche al fine di consentire la corretta progettazione strutturale e degli idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

La modifica di destinazione d'uso di queste aree necessita di verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale di Igiene (ISS). Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni mediante un'indagine ambientale preliminare, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.L.vo 152/06 "Norme in materia ambientale" (Piano di caratterizzazione/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB).

Interventi da prevedere in fase progettuale: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (IRM – classe 3a'), interventi di difesa del suolo (DS) e predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di primo sottosuolo con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).

Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico/idraulico e le arginature dovranno prevedere interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura (CO) e delle acque non smaltibili in loco.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni", definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.

Classe 3b (area di attenzione scarpata F. Adda) – CONSISTENTI LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Aree di versante e/o pianeggianti prospicienti la scarpata acclive del F. Adda ove sussistono possibilità di innesco di fenomeni evolutivi della scarpata, connessi principalmente alla regimazione delle acque superficiali. Tali aree costituiscono una "fascia di attenzione" delimitata con criterio morfologico (spartiacque) e geometrico secondo una distanza non inferiore a 50 m dal ciglio della scarpata.

Parere sull'edificabilità: Favorevole con consistenti limitazioni relative alla verifica puntuale delle condizioni di stabilità del versante ed al controllo e regimazione delle acque superficiali.

Opere ammissibili: In queste aree sono ammessi interventi edificatori di tipo residenziale di limitata estensione oltre alle opere infrastrutturali previa specifica indagine. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall'art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio"), nel rispetto delle normative vigenti.

Indagini di approfondimento necessarie: per tutte le opere ammissibili si dovranno eseguire indagini geologiche e geotecniche (IGT – SV) finalizzate a determinare la distanza di sicurezza da mantenere rispetto all'orlo di scarpata, onde scongiurare qualsiasi effetto negativo dei carichi degli edificati nell'insacco di fenomeni di dissesto, e le misure necessarie per il drenaggio e lo smaltimento delle acque superficiali.

Interventi da prevedere in fase progettuale: Sono comunque da prevedere interventi di difesa del suolo (DS) e la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).

Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico/idraulico e le arginature dovranno prevedere interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura (CO) e delle acque non smaltibili in loco.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni", definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie di edifici la definizione delle azioni sismiche di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con analisi di 2° livello (fase pianificatoria) sia maggiore del Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia, la progettazione potrà essere condotta definendo la pericolosità sismica di base in accordo all'Allegato A del decreto ministeriale.

Classe 3b' – porzione di versante acclive (fattibilità con consistenti limitazioni)

Principali caratteristiche: porzione di versante acclive con substrato costituito da depositi fluvioglaciali a debole cementazione dotati di discreti parametri geotecnici. Aree generalmente stabili con possibile predisposizione a fenomeni di erosione del suolo in corrispondenza delle aree a maggiore acclività con insacco di modesti fenomeni di dissesto; classe di pericolosità H3.

Parere sull'edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni relative al controllo e regimazione delle acque superficiali e alla valutazione della dinamica gravitativa;

Opere ammissibili: in quest'area sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione così come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), d) della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.; sono inoltre ammessi interventi di consolidamento dei versanti e prevenzione del dissesto idrogeologico; Indagini di approfondimento necessarie: si rendono necessarie indagini geologico-tecniche (IGT) per ogni tipo di intervento edificatorio ammesso, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva. Tali indagini dovranno permettere la valutazione della stabilità dei versanti e dei fronti di scavo (SV) connesso al terreno in esame, anche in relazione alla collocazione dell'opera e finalizzati alla valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di rischio ed al dimensionamento degli interventi di sistemazione e ripristino ambientale; Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di

opera, gli interventi da prevedere saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche (RE), nonché ad opere per la difesa del suolo (DS).

Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico/idraulico e le arginature dovranno prevedere interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.

Classe 3c (dossi morenici) – CONSISTENTI LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Ambito dei cordoni morenici localmente separati da piane fluvioglaciali interne. Aree ad acclività da elevata a media (versanti) ed aree pianeggianti (piane fluvioglaciali interne); terreni con caratteristiche geotecniche localmente scadenti. Predisposizione a fenomeni di dissesto superficiale accentuati da ruscellamento concentrato e interventi antropici (scavi e sbancamenti). Parere sull’edificabilità: Favorevole con consistenti limitazioni legate all’assetto geomorfologico del territorio e alla verifica delle caratteristiche geotecniche dei terreni.

Opere ammissibili: In queste aree sono ammessi interventi edificatori di tipo residenziale di limitata estensione oltre alle opere infrastrutturali previa

specifiche indagini. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall’art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”), nel rispetto delle normative vigenti.

Indagini di approfondimento necessarie: si rendono necessarie indagini geologico-tecniche (IGT) per ogni tipo di intervento edificatorio ammesso, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva. Tali indagini dovranno permettere la determinazione dei carichi ammissibili e la valutazione della stabilità del versante (SV) e dei fronti di scavo connessi al terreno in esame.

Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera, gli interventi da prevedere saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE), nonché ad opere per la difesa del suolo (DS).

Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico/idraulico e le arginature dovranno prevedere interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura (CO) e delle acque non smaltibili in loco.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto,

per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie di edifici la definizione delle azioni sismiche di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello in corrispondenza delle aree retinate blu (scenari Z1) e in corrispondenza delle aree retinate verdi (scenari Z3 e Z4) nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con analisi di 2° livello (fase pianificatoria) sia maggiore del Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa

calcolato è minore di Fa di soglia, la progettazione potrà essere condotta definendo la pericolosità sismica di base in accordo all'Allegato A del decreto ministeriale.

Classe 3d (ex aree produttive)– CONSISTENTI LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Aree condizionate da attività produttiva pregressa, costituenti siti da sottoporre a caratterizzazione ambientale e/o con iter di bonifica in corso. Problematiche relative alla contaminazione potenziale dei suoli.

Parere sull'edificabilità: Favorevole con limitazioni connesse alla verifica dello stato di salubrità dei suoli (Regolamento Igiene Pubblica) e/o alla bonifica dell'area. La tipologia edificatoria può essere condizionata dall'entità di contaminazione dei suoli.

Opere ammissibili: Da definirsi mediante specifica indagine ambientale e/o con le limitazioni d'uso previste dal D.Lgs. 152/06.

Indagini di approfondimento necessarie: La modifica di destinazione d'uso di queste aree necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento di Igiene Pubblica. Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs.

152/06 (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di bonifica/POB).

Ad approvazione dei progetti relativi alla bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, si rendono necessarie indagini geognostiche di approfondimento (IGT) che comprendano il rilevamento geologico di dettaglio mediante assaggi con escavatore e contemplino l'esecuzione di prove geotecniche in sito e/o in laboratorio, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di qualunque opera sul territorio.

Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). Sono da prevedere interventi di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).

Qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo ai sensi del D.Lgs. 152/06, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO).

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni", definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie di edifici la definizione delle azioni sismiche di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con analisi di 2° livello (fase pianificatoria) sia maggiore del Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia, la progettazione potrà essere condotta definendo la pericolosità sismica di base in accordo all'Allegato A del decreto ministeriale.

Classe 3e (terrazzo antico) – CONSISTENTI LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Aree a morfologia subpianeggiante o ondulata costituenti il terrazzo più antico sopraelevato rispetto alla pianura circostante. Aree con terreni che presentano scadenti caratteristiche geotecniche; possibile presenza di cavità nel sottosuolo

(“occhi pollini”) che non generano particolari evidenze morfologiche sul terreno, con problematiche di tipo geotecnico legate a cedimenti differenziali sino ad eventuali collassi e/o sprofondamenti dei terreni. Drenaggio delle acque difficoltoso in superficie ed in profondità.

Parere sull’edificabilità: Favorevole con consistenti limitazioni legate alla verifica delle caratteristiche portanti dei terreni e allo smaltimento delle acque.

Opere ammissibili: in quest’area sono ammesse opere edificatorie di tipo residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare o edilizia pubblica) (opere tipo 1, 2, 3) ed opere infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall’art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

“Legge per il governo del territorio”), nel rispetto delle normative vigenti.

Indagini preventive necessarie: le caratteristiche geotecniche generalmente scadenti dei terreni richiedono per tutte le opere ammesse la verifica idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore e l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante (prove penetrometriche) (IGT); in particolare dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo (SV) al fine di prevedere le opportune opere di protezione degli scavi durante i lavori di cantiere. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano).

La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite in zona “produttiva” necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB).

Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). E’ da prevedere la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione idraulica e lo smaltimento delle acque meteoriche e di primo sottosuolo con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).

Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico/idraulico e le arginature dovranno prevedere interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie di edifici la definizione delle azioni sismiche di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con analisi di 2° livello (fase pianificatoria) sia maggiore del Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia, la progettazione potrà essere condotta definendo la pericolosità sismica di base in accordo all’Allegato A del decreto ministeriale.

Classe 3f (piane fluvio-lacustri) – CONSISTENTI LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: piane fluvio-lacustri mitologicamente costituite da terreni fini limoso-argillosi aventi caratteristiche geotecniche scadenti e difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche. Parere sull'edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate alla valutazione delle caratteristiche portanti dei terreni e di drenaggio delle acque superficiali.

Opere ammissibili: in quest'area sono ammesse opere edificatorie di tipo residenziale (edilizia uni-bifamiliare, plurifamiliare o edilizia pubblica) (opere tipo 1, 2, 3) ed opere infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall'art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

“Legge per il governo del territorio”), nel rispetto delle normative vigenti.

Indagini preventive necessarie: le caratteristiche geotecniche scadenti dei terreni richiedono per tutte le opere ammesse la verifica idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore e l'esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante (prove penetrometriche) (IGT); in particolare dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo (SV) al fine di prevedere le opportune opere di protezione degli scavi durante i lavori di cantiere. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell'art. 2 delle Norme geologiche di Piano).

La modifica di destinazione d'uso di aree esistenti inserite in zona “produttiva” necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale d'Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB).

Interventi da prevedere: sono da prevedere interventi di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito;

Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico/idraulico e le arginature dovranno prevedere interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento delle acque reflue in fognatura (CO).

Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d'uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.

CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

Classe 2a (aree di versante a debole acclività) – MODESTE LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Aree terrazzate e aree di versante a debole acclività di collegamento tra l'ambito dei rilievi e l'ambito di pianura.

Caratteristiche geotecniche dei terreni discrete/variabili, con possibile presenza di cavità nel sottosuolo (tipo occhi pollini); locale presenza di ristagni d'acqua in superficie per ridotta

permeabilità dei terreni e locale presenza di orizzonti saturi nel primo sottosuolo (limitate falde sospese).

Parere sull'edificabilità: Favorevole con modeste limitazioni legate alla verifica delle caratteristiche portanti dei terreni, allo smaltimento delle acque meteoriche e alla salvaguardia dell'acquifero libero.

Opere ammissibili: Sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed infrastrutturali previa verifica come di seguito descritto. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall'art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio"), nel rispetto delle normative vigenti.

Indagini di approfondimento necessarie: Data l'estrema variabilità della capacità portante del terreno, si rende necessaria la verifica idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante assaggi con escavatore e l'esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT).

Nel caso di opere che prevedano la realizzazione di vani interrati e l'effettuazione di scavi e sbancamenti, dovrà essere valutata la stabilità dei fronti di scavo (SV). Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell'art. 2 delle Norme geologiche di Piano).

La modifica di destinazione d'uso di aree esistenti inserite in zona "produttiva" necessita la verifica dello stato di stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d'Igiene Pubblica; qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB).

Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). E' da prevedere la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).

Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d'uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo ai sensi del D.Lgs.152/06.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni", definendo le azioni sismiche di progetto,

per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie di edifici la definizione delle azioni sismiche di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con analisi di 2° livello (fase pianificatoria) sia maggiore del Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia, la progettazione potrà essere condotta definendo la pericolosità sismica di base in accordo all'Allegato A del decreto ministeriale.

Classe 2b (pianura) – MODESTE LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Aree di pianura a morfologia non regolare, litologicamente costituite da ghiaie sabbiose e sabbie poco alterate, con locale presenza di blocchi di conglomerato. Caratteristiche geotecniche dei terreni discrete/variabili a seconda del grado di addensamento, con possibile presenza di cavità nel sottosuolo (tipo occhi pollini); drenaggio delle acque localmente difficoltoso in superficie (ristagni idrici).

Parere sull'edificabilità: Favorevole con modeste limitazioni legate alla verifica delle caratteristiche portanti dei terreni, allo smaltimento delle acque meteoriche e alla salvaguardia dell'acquifero libero.

Opere ammissibili: Sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed infrastrutturali previa verifica come di seguito descritto. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall'art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio"), nel rispetto delle normative vigenti.

Indagini di approfondimento necessarie: Data l'estrema variabilità della capacità portante del terreno, si rende necessaria la verifica idrogeologica e litotecnica dei terreni mediante assaggi con escavatore e l'esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT).

Nel caso di opere che prevedano la realizzazione di vani interrati e l'effettuazione di scavi e sbancamenti, dovrà essere valutata la stabilità dei fronti di scavo (SV). Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell'art. 2 delle Norme geologiche di Piano).

La modifica di destinazione d'uso di aree esistenti inserite in zona "produttiva" necessita la verifica dello stato di stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d'Igiene Pubblica; qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB).

Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). E' da prevedere la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).

Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d'uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo ai sensi del D.Lgs.152/06.

Per gli ambiti produttivi di particolare rilevanza ambientale, sia esistenti che di futura previsione, dovranno essere previsti gli interventi di monitoraggio sulle acque sotterranee, così come specificato dall'art. 7, primo punto delle Norme geologiche di Piano dello studio geologico (realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a monte ed a valle dell'insediamento).

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni", definendo le azioni sismiche di progetto,

per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie di edifici la definizione delle azioni sismiche di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con analisi di 2° livello (fase pianificatoria) sia maggiore del Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia, la progettazione potrà essere condotta definendo la pericolosità sismica di base in accordo all'Allegato A del decreto ministeriale.

Classe 2c (porzione di versante) – MODESTE LIMITAZIONI

Principali caratteristiche e problematiche: Porzione di versante situata nella fascia basale del versante del Monte Robbio, oggetto di recupero urbanistico, con substrato roccioso affiorante/subaffiorante. Area mediamente acclive, priva di fenomeni geomorfici in atto, caratterizzata dalla possibile presenza di terreni di riporto con caratteristiche litologicamente disomogenee.

Parere sull'edificabilità: Favorevole con modeste limitazioni legate alla verifica delle caratteristiche litotecniche dei terreni superficiali ed al mantenimento / miglioramento dell'attuale assetto idrogeologico.

Opere ammissibili: Sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed infrastrutturali previa verifica come di seguito descritto. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall'art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio"), nel rispetto delle normative vigenti.

Indagini di approfondimento necessarie: Dovranno essere indagini geognostiche di approfondimento per la valutazione dello spessore dei terreni di riporto e per la definizione dello spessore della copertura e delle condizioni geomeccaniche generali dell'ammasso ed, in condizioni sfavorevoli (giacitura a franappoggio o elevata fratturazione dell'ammasso roccioso) rilievi geomeccanici per la valutazione della stabilità dei versanti (RGM – IGT); dovranno essere eseguite attente valutazioni di stabilità della scarpata specie nel caso di apertura di scavi (SV).

La modifica di destinazione d'uso di aree esistenti inserite in zona "produttiva" necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale d'Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB).

Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). Sono da prevedere accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE).

Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d'uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica (BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni", definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e rilevanti di cui al

d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie di edifici la definizione delle azioni sismiche di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello nel caso in cui il Fattore di Amplificazione (Fa) calcolato con analisi di 2° livello (fase pianificatoria) sia maggiore del Fattore di Amplificazione di soglia. Se Fa calcolato è minore di Fa di soglia, la progettazione potrà essere condotta definendo la pericolosità sismica di base in accordo all'Allegato A del decreto ministeriale.

Art. 54 - Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

Zona di Tutela Assoluta

Nella zona di tutela assoluta (ZTA) valgono le limitazioni d'uso di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" a salvaguardia delle opere di captazione:

Comma 3 la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.

Zona di Rispetto

La ZR è sottoposta alle limitazioni d'uso previste dall'art. 94 commi 4 e 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e dalla d.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 "Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano".

Comma 4 La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione

di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Comma 5 Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. La regione disciplina, all'interno della zona di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano” formula i criteri e gli indirizzi in merito:

- alla realizzazione di strutture e all'esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto dei pozzi esistenti;

- all'ubicazione di nuovi pozzi destinati all'approvvigionamento potabile.

In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l'All.1, punto 3 di cui alla delibera sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attività all'interno delle zone di rispetto:

- realizzazione di fognature;
- realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione;
- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- pratiche agricole.

Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti disposizioni:

- i nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:
 - costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
 - essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.

....(omissis)

- nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
 - non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
 - è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.
 - per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.

Nelle zone di rispetto:

- per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;
- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, ... (omissis).

In tali zone non è inoltre consentito:

- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo;

- l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
- l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, ... (omissis).

Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo restando che:

- le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, ... (omissis);
- lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose;
- lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, ... (omissis).

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale.

L'attuazione degli interventi o delle attività di cui all'Art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e di cui al punto 3 - All. 1 della d.g.r. 7/12693/2003 entro le Zone di Rispetto è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da d.g.r. 6/15137/1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

Art. 55 - Gestione delle acque superficiali sotterranee e di scarico

I principali riferimenti normativi per la gestione delle acque superficiali, sotterranee e di scarico a livello di pianificazione comunale sono:

- PAI – Autorità di Bacino del F. Po: persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico. Tra i principi fondamentali del PAI vi è quello di mantenere/aumentare la capacità di deflusso dell'alveo, migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e delle laminazioni delle piene, porre dei limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali
- il PTUA, Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione "Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura". Tale documento fornisce i riferimenti da assumere per la:

⇒ riduzione delle portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie;

⇒ per le vasche di accumulo e portate meteoriche da trattare;

⇒ per la limitazione delle portate meteoriche scaricate nei ricettori. In riferimento al primo punto, il PTUA indica che occorre privilegiare la raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e in via subordinata, in corpi idrici superficiali, evitando aggravii per le reti fognarie. In particolare, nelle aree di ampliamento o espansione residenziale, in cui non è configurabile

un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, è da prevedere il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle coperture delle superfici impermeabilizzate.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale:

costituisce il riferimento normativo principale sugli obiettivi di qualità ambientale, sugli strumenti di tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee e sulla disciplina degli scarichi;

– il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo della acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” fornisce all’art. 6 disposizioni finalizzate al risparmio e riutilizzo della risorsa idrica per i progetti di nuova edificazione;

– il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12

dicembre 2003, n. 26”, fornisce indicazioni sulla disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili e delle reti fognarie;

– il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” fornisce indicazioni in merito alla regolamentazione, raccolta e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (acque per le quali sussistano particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose). Con successiva D.G.R. 21 giugno 2006 n. 8/2772 sono state emanate le direttive per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’Art. 4 del citato r.r. 4/2006;

– ATO Provincia di Lecco: Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane: il regolamento disciplina l’esercizio delle reti e degli impianti di fognatura e depurazione ubicati nei comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di Lecco.

- Norme di attuazione del PTCP della Provincia di Lecco: all’art. 40 delle NdA vengono indicate le norme di mitigazione dell’impermeabilizzazione dovuta ai nuovi insediamenti.

La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi:

1) la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con differenziazione dei recapiti finali a seconda dello stato qualitativo delle acque, favorendo, ove consentito dalla normativa vigente e dalle condizioni idrogeologiche, lo smaltimento nel sottosuolo (sistemi disperdenti superficiali). Tale disciplina non potrà applicarsi in corrispondenza delle aree o attività di cui all’art. 3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26”, dove vige quanto indicato nel regolamento stesso.

I presupposti minimi alla base di un corretto dimensionamento dei sistemi disperdenti superficiali dovranno essere i seguenti:

o studio idrologico-idraulico, da effettuarsi in sede di rilascio del permesso di costruire/DIA, finalizzato alla determinazione delle portate delle acque meteoriche da smaltire in base ai dati pluviometrici dell’area, distinte in portate delle acque pluviali, di I pioggia e di II pioggia in funzione della ripartizione e tipologia delle superfici scolanti;

o pozzo pilota e prove di campo finalizzati alla conoscenza della permeabilità dell’acquifero;

o i pozzi trincee/disperdenti dovranno avere una profondità non superiore al livello piezometrico massimo storico locale (cfr. grafici dell'andamento piezometrico) con un franco di 5 m sopra di esso.

Per le aree produttive non ricomprese nelle tipologie di cui al R.R. n. 4/06, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, si potrà pertanto prevedere la realizzazione di una doppia rete di raccolta con differenziazione delle acque bianche dalle acque nere e la predisposizione di sistemi di volanizzazione delle acque bianche, che consentano la sedimentazione del materiale in sospensione, prima della resa del recapito finale di tali acque nel sottosuolo tramite pozzo disperdente, la cui gestione potrà essere presa in carico dall'attività produttiva stessa o dal Gestore della rete fognaria comunale, qualora esso sia nella possibilità tecnica di gestire una rete di acque bianche.

La realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane (vasche volano) nelle zone di espansione o trasformazione localizzate in territori di pianura o di fondovalle alluvionale viene prescritta altresì dall'Art. 40 delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Lecco, che indica anche, in assenza di diverse indicazioni, gli indici di dimensionamento e le modalità di funzionamento delle vasche (0,05 m³/m² di superficie coperta per gli insediamenti industriali, commerciali, logistici o assimilabili, nonché per gli spazi pubblici costruiti o comunque pavimentati; 0,025 m³/m² di superficie coperta per gli insediamenti residenziali; rilascio dell'acqua raccolta al corso d'acqua recipiente in un intervallo temporale compreso tra le 48 e le 96 ore).

In alternativa nelle aree dotate di falda freatica insediata in acquiferi con trasmissività elevata (maggiore di 10⁻³ m/sec) è consentito, previa autorizzazione della competente ARPA, di introdurre le acque dei pluviali provenienti da superfici non calpestabili e prive di possibilità di essere raggiunte da sversamenti anche accidentali di sostanze idroinquinanti, direttamente in pozzi a dispersione con la finalità di ravvenare la locale falda freatica. In questa prospettiva le quantità teoriche immagazzinabili dall'acquifero nelle 24 ore possono essere sottratte al volume della vasca volano.

2) la salvaguardia dell'acquifero, a protezione dei pozzi di approvvigionamento idrico potabile e la pianificazione dell'uso delle acque.

La pianificazione dell'uso delle acque potrà avvenire:

- differenziando l'utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini idropotabili e della potenzialità idrica;
- limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l'utilizzo di fonti di pregio;
- prevedendo l'utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto (es. pozzi autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e antincendio, recupero e riutilizzo di acque meteoriche).

Art. 56 - Polizia idraulica ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.

Lo studio per l'individuazione del reticolo idrografico principale e minore del comune di Robbiate è stato redatto dallo Studio Idrogeotecnico Associato in prima versione nel novembre 2004. In data Febbraio 2005 lo studio è stato oggetto di integrazione a seguito di espressione di parere da parte della Regione Lombardia – Sede Territoriale di Lecco – (Prot. Y150.2005.0000465), a cui è seguita approvazione definitiva.

L'elaborato tecnico è costituito da una parte cartografica con l'individuazione del reticolo idrografico e da una parte normativa (Capitolo 4 – Normativa sul reticolo idrografico), con

l'indicazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto, cui si rimanda per l'espletamento delle attività di Polizia Idraulica.

Di seguito si riporta la normativa di "polizia idraulica" desunta da tale studio.

La presente normativa, valida sia per il reticolo principale che minore, è da considerarsi integrativa e non sostitutiva delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

Attività vietate nelle fasce di rispetto

- Asportazione di materiale litoide dall'alveo dei torrenti;
- nuove edificazioni;
- esecuzione di scavi e movimenti di terreno ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, fatto salvo per gli interventi espressamente autorizzati con le sole finalità di miglioramento / aumento della funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento / miglioramento del regime idrico locale;
- deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali, purchè non funzionali agli interventi di manutenzione;
- tombinatura dei corsi d'acqua;
- realizzazione di strutture trasversali (recinzioni permanenti e continue, muretti di contenimento) che possano ridurre / ostacolare il deflusso delle acque;
- realizzazione di strutture interrre (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento;
- realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente;
- sradicamento o bruciatura di ceppi di alberi con funzione di stabilizzazione della copertura superficiale e/o di difesa dalle acque di ruscellamento per una distanza di 10 m dal limite definito dalle acque di piena ordinaria;
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali o in aree interessabili dall'evoluzione geodinamica dello stesso;
- posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino un restringimento della sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
- posizionamento di infrastrutture di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- qualunque opera o fatto che possa alterare l'assetto morfologico, idraulico, ambientale dell'ambito fluviale, lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

- qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di 10 m dal ciglio di sponda o dal piede degli argini;
- le variazioni ed alterazioni delle opere di regimazione idraulica longitudinale e trasversale dei corsi d'acqua, canali che ne alterino l'efficienza;
- la modifica del tracciato dei canali;
- la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si potrebbe alterare il corso naturale delle acque;
- stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze.

Attività consentite con autorizzazione

Sono consentite le seguenti attività previa autorizzazione dell'Ente Competente per le attività di polizia idraulica (cfr. tabella riassuntiva del reticolo idrografico).

Qualora l'intervento soggetto ad autorizzazione comporti l'occupazione di aree demaniali, è necessario anche il rilascio di concessione da parte dell'Agenzia del Demanio.

- Realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e deviazioni della corrente, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;
- interventi di manutenzione dell'alveo intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare deflusso delle piene: rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramate trasportate dalla corrente;
- interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell'alveo a seguito dell'accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
- pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o parzializzante il regolare deflusso;
- taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento;
- mantenimento / manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramate per l'alleggerimento della copertura al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di sottobosco;
- interventi di manutenzione delle sponde, dei versanti direttamente correlati agli alvei e delle opere di consolidamento per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- disaggancio di massi per la messa in sicurezza dei versanti senza allontanamento dei materiali;
- attività di monitoraggio dei dissesti di versante;
- rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio;
- realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni;
- cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio di sponda;
- interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona;
- favorire l'utilizzazione forestale con indirizzo a bosco;

- ripristino e manutenzione delle reti di scolo e di drenaggio superficiale;
- recinzioni discontinue e non permanenti con modalità tale da garantire l'accessibilità al corso d'acqua;
- realizzazione di nuovi attraversamenti infrastrutturali (ponti, acquedotto, fognatura, gasdotti e altri servizi tecnologici) che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque e comunque corredati da studio di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni e franco minimo di 1 m (per il reticolo principale), secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del F. Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche ed interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999). In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori;
- realizzazione di opere interrato nel subalveo, poste a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del corso d'acqua;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 per gli edifici realizzati prima del 1904, oppure dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile;
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativi.

Norme per l'area di protezione

Entro tale fascia, istituita con finalità di prevenzione dai fenomeni di dissesto eventualmente interessanti il reticolo idrografico minore, sono state ribadite le norme per la conservazione del territorio, già perseguite dal PAI, finalizzate al progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza, qualità ambientale e paesaggistica. Si tratta, principalmente, di azioni volte a garantire il riequilibrio idrogeologico dei versanti, a minimizzare il rischio di instabilità e a ridurre la capacità erosiva delle acque di ruscellamento superficiale.

Le norme di seguito elencate riguardano le seguenti attività:

- mantenimento della copertura arborea integra, con basso carico sui versanti: dovranno essere pertanto agevolati gli interventi di alleggerimento della copertura boscata, limitando la cippatura degli alberi presenti;
- ripristini localizzati di boschi, opere a verde;
- mantenimento in buona efficienza dei muretti a secco esistenti;
- l'apertura di nuove vie di accesso ai fondi potrà essere autorizzata a condizione che non si attivino forme di ruscellamento concentrato delle acque;
- disgaggio di massi;
- attività di monitoraggio dei dissesti di versante;
- realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni;
- manutenzione e ripristino delle opere di canalizzazione e raccolta delle acque di scolo e delle opere di drenaggio superficiale.

Art. 57 - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)

Art 1. Finalità e contenuti

5. Allorchè il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili.

6. Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti

di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs.

22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29: a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello

assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica

perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di

interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalisticoambientale,

il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali.

Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.

4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi

regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.

7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

Art. 58 - Tutela della qualità dei suoli

Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di vulnerabilità, potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo.

In relazione alla tipologia dell'insediamento produttivo, i sistemi di controllo ambientale potranno essere costituiti da:

- realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a monte ed a valle dell'insediamento (almeno 2 piezometri);
- esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell'insediamento, per l'individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è strettamente condizionata dal tipo di prodotto utilizzato (ad esempio campioni di terreno per le sostanze scarsamente volatili (es. metalli pesanti) e indagini "Soil Gas Survey" con analisi dei gas interstiziali per quelle volatili (es. solventi clorurati, aromatici, idrocarburi etc.).

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinzioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o rilascio di nulla osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi:

- nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento;
- subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da insediamenti potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei terreni;
- ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili ecc.

Parte Terza – I nuclei Storici.

NORME DI RECUPERO DEL VECCHIO NUCLEO

Art. 59 – Norme di recupero del vecchio nucleo

1 -DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE: VECCHIO NUCLEO DI INTERESSE LOCALE

Questa zona è costituita dall'insieme degli ambiti consolidati del territorio comunale che risultano essere caratterizzati dalla prevalenza di significative preesistenze architettoniche, di memoria locale, d'interesse storico ed ambientale, meritevoli di tutela e conservazione, quali i seguenti nuclei:

- Località Beata Vergine del Pianto
- Cascina Duraga
- Cascina Moncucco
- Cascina Novarino
- Castello Ganzana
- Cascina Sernovella
- Località Terzuolo
- Centro storico di Robbiate

Gli interventi ammessi in questi nuclei sono regolati dalle seguenti norme che si riferiscono agli edifici e, o, alle loro parti, individuati nella Zonizzazione in scala 1:1000 che integra il presente elaborato, come da apposita Legenda.

2 -MODALITA' D'ATTUAZIONE :

2.a -INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO DI RESTAURO:

* Limitatamente agli edifici individuati nella Zonizzazione in scala 1:1000, come da legenda;

Caratteristiche:

Si riferisce all'edificazione di particolare valore storico, architettonico ed ambientale che conserva ancora i caratteri originari, quali le coperture in pietra, gli archi, le volte, gli stipiti in pietra, le inferriate, gli affreschi, le decorazioni ed ogni altro elemento architettonico tipico e di pregio;

Regolamentazione degli interventi e dell'uso:

Gli edifici così vincolati saranno sottoposti all'obbligo di restauro.

Per essi saranno ammesse soltanto operazione di eliminazione delle superfetazioni aggiunte e dei materiali in opera che risultino essere incoerenti con il carattere originario del fabbricato e del contesto ad esso circostante.

Le destinazioni d'uso potranno subire limitazioni per non pregiudicare il complessivo intervento di restauro conservativo.

E'ammisibile l'introduzione di particolari destinazioni d'uso mirate a meglio valorizzare il complesso architettonico, una volta restaurato.

2.b -INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO:

- * Limitatamente agli edifici individuati nella Zonizzazione in scala 1:1000, come da legenda;
- * nei casi di risanamento conservativo di singole unità immobiliari o dell'intero complesso immobiliare, mirati al mantenimento della destinazione d'uso residenziale, prevalente in termini volumetrici, a scapito dell'eliminazione delle superfetazioni e delle quote di destinazioni d'uso preesistenti diverse da quella residenziale, minoritarie in termini volumetrici, è ammessa la trasformazione residenziale di destinazioni preesistenti diverse da quella residenziale.

Caratteristiche :

Si riferisce all'edificazione di buon valore architettonico incorporante elementi in armonia con l'ambiente o costituenti un episodio già di per sè armonizzato con l'ambiente, nonostante la compresenza di alterazioni e di sistemazioni attuali, incoerenti con il valore originario dell'edificio;

Regolamentazione degli interventi e dell'uso:

Gli edifici così vincolati sono assoggettati all'obbligo di ripristino e di risanamento conservativo, ai sensi dell'Art. 27 Sub. 1 lettera c della L.R. n°12/2005.

Saranno da conservare gli elementi esterni ed interni nel loro insieme e le caratteristiche tipologiche strutturali; sia quelle che già ora risultano essere visibili, come pure, soprattutto, quelle che potranno essere rinvenute nel volgere dell'esecuzione dell'intervento edilizio e che dallo stesso dovranno essere ben valorizzate ed evidenziate.

Sarà da prescrivere l'eliminazione degli eventuali elementi estranei che risultino essere contrastanti con l'originario carattere architettonico dell'immobile, o con l'ambiente.

Sarà consentita l'eventuale modificazione dell'impianto distributivo interno, mediante l'effettuazione di demolizioni parziali purchè non comportanti alterazioni delle fronti esterne e danni agli elementi strutturali meritevoli di conservazione, quali gli archi, le volte, i loggiati, i ballatoi, le scale, i camini ecc..

Non è ammesso l'inserimento di nuovi balconi.

Sono consentiti il coordinamento delle dimensioni e degli allineamenti delle finestre preesistenti e l'apertura di nuove finestre così coordinate dimensionalmente, nei casi di necessità di rispetto dei rapporti aeroilluminanti.

2.c -INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:

- * Limitatamente agli edifici individuati nella Zonizzazione in scala 1:1000, come da legenda;
- * in caso d'attuazione di Piano di Recupero approvato come da seguente Paragrafo 2.d;
- * nei casi di ristrutturazione parziale riguardanti le parti interne di singole unità immobiliari, con conferma delle destinazioni d'uso residenziali e con modifica, a favore della destinazione residenziale di originarie destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, senza alcun limite dimensionale, in termini volumetrici;
- * nei casi di ristrutturazione completa di edifici, le cui parti esterne ed interne risultino essere non più conservabili per eccessivo degrado e, o, per scarso valore intrinseco del carattere architettonico, ambientale e storico locale che le caratterizza, da documentare fotograficamente e da relazionare nel progetto. In tali casi è ammessa la demolizione anche delle cortine, a condizione della loro riproposizione in termini di allineamenti planimetrici e di disegno architettonico;
- * nei casi di riorganizzazione degli spazi residui, delle superfici coperte casualmente disposte, dei volumi discontinui di minore consistenza e degli organismi costruttivi isolati che, nella zonizzazione in scala 1:1000 risultano individuati come pertinenze minori.

Ai fini di dotare le abitazioni dei servizi igienici necessari, di bonificare ambientalmente i cortili e gli spazi residui, nonché di elevare la qualità architettonica dell'edificato, sono ammessi gli accorpamenti e i completamenti eventualmente occorrenti per coordinare gli allineamenti planoaltimetrici; non saranno conteggiati i modesti incrementi di volume e di superficie coperta che deriveranno da tali bonifiche che, in ogni caso, non potranno superare il 10% del preesistente, una tantum.

Quando possibile, tali interventi dovranno essere completati da sistemazioni ambientali orientate all'elevazione della qualità urbana;

Caratteristiche:

Si riferisce all'edificazione di modesto valore architettonico attuale, incorporante ancora, tuttavia, taluni elementi aventi valore di documento dell'architettura locale o dell'impianto architettonico e urbanistico originario, che avrebbero meritato una migliore e più coerente valorizzazione e conservazione, rispetto a quanto attualmente traspaia dalle configurazioni in atto.

Regolamentazione degli interventi e dell'uso:

Gli edifici così vincolati saranno sottoposti a ristrutturazione ai sensi dell'Art. 27 Sub. 1 lettera d della L.R. n°12/2005, con vincolo parziale finalizzato alla conservazione degli elementi esterni o interni, tipologicamente meritevoli di salvaguardia ai sensi del §4 delle presenti norme, che già siano individuabili in sede progettuale o che lo diventino in corso di realizzazione dell'intervento edilizio, per effetto di successivi rinvenimenti di elementi architettonici di pregio o comunque significativi, nelle facciate, nei porticati, negli atri, nei loggiati, nei cortili, nei selciati, nelle forme di arredo urbano.

Particolare cura dovrà essere posta nel coordinamento coerente delle linee di colmo e di gronda, delle colorazioni esterne e dell'uso dei materiali.

Mediante l'effettuazione di demolizioni parziali è ammessa la trasformazione di finestre in portafinestre e, limitatamente alle fronti non prospettanti spazi pubblici e solo nei casi di assenza di contrasto con i disposti del §4 delle presenti norme, è ammesso anche l'inserimento di nuovi balconi,

E' consentito il coordinamento delle dimensioni e degli allineamenti delle finestre preesistenti e l'apertura di nuove finestre così coordinate dimensionalmente, nei casi di necessità di rispetto dei rapporti aeroilluminanti.

In caso di assenza di elementi esterni o interni, tipologicamente meritevoli di salvaguardia ai sensi del §4 delle presenti norme, documentata da rilievi dello stato di fatto e da fotografie, è ammessa la demolizione integrale delle parti di fabbricato e, o, degli interi fabbricati così caratterizzati, in applicazione dei disposti dell'Art. 27 Sub. 1 lettera d della L.R. n°12/2005;

2.d – INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO:

PIANO DI RECUPERO ex articoli 28 e 30 Legge 457/78:

* nei casi di specifica richiesta dei privati aventi titolo, previa individuazione dell'ambito di riferimento entro la Zona di recupero del Vecchio nucleo e delle corrispondenti Unità minime d'Intervento con specifica Delibera di consiglio comunale;

* nei casi di interventi edilizi estesi ad un intero isolato;

* nei casi di parziale ristrutturazione edilizia di edifici contigui, costituiti da molteplici unità abitative:

* nei casi comportanti l'introduzione di nuove quote di destinazione diversa da quella residenziale, generatrici di nuovi fabbisogni di standard, per effetto della modifica di differenti destinazioni preesistenti, anche in eventuale modifica di quote di preesistente destinazione

residenziale, comunque entro il limite del 50% della Superficie lorda di pavimento dell'immobile preesistente;

* nei casi di parziale ristrutturazione edilizia di edifici costituenti unica unità abitativa, con totale modificazione delle destinazioni d'uso preesistenti, mirati all'insediamento di destinazioni d'uso diverse da quella residenziale aventi rilevanza urbanistica, in quanto comportanti affluenza di pubblico e, pertanto, generatrici di nuovi fabbisogni di standard urbanistici;

* nei casi d'accorpamento in un unico intervento edilizio, di più unità abitative o di più volumi preesistenti ove si pongano problemi di coordinamento degli allineamenti dei fili di gronda, dei colmi dei solai comportanti le modeste variazioni volumetriche entro il limite del 10% della Volumetria preesistente.

* nei casi di Piani di Recupero individuati dalle tavole di P.R.G.;

In tali casi è ammesso procedere all'integrale demolizione delle volumetrie preesistenti, con successiva ricostruzione, a condizione che il carattere architettonico dell'intervento di ricostruzione non si discosti dalla tipologia prevalentemente insediata nel Vecchio nucleo.

* come criterio generale, i Piani di Recupero non potranno alterare i caratteri tipologici ed architettonici meritevoli di conservazione che sono tutelati dal Paragrafo 4 – Tipologie da salvaguardare, anche negli eventuali casi di demolizione parziale e, o, totale, con successiva ricostruzione, negli eventuali casi di applicazione della tecnica dello smontaggio e del rimontaggio ed, inoltre, non potranno alterare i preesistenti allineamenti planoaltrimetrici, fatta salva ogni loro razionalizzazione a favore della migliore valorizzazione degli spazi privati e pubblici;

2.e - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE PARZIALE, O TOTALE SENZA RICOSTRUZIONE

Caratteristiche:

Si riferisce all'edificazione ricadente in un settore del vecchio nucleo per il quale sono individuabili interventi correttivi del disordine architettonico ed ambientale compresi fra il caso dell'eliminazione delle superfetazioni e quello dell'organica destinazione ad area libera;

Regolamentazione degli interventi e dell'uso:

Gli edifici, o le parti di edifici così vincolati, sono soggetti all'obbligo di depurazione degli elementi estranei o in contrasto con il carattere della Zona, non esclusa l'integrale demolizione senza alcuna possibilità di ricostruzione di alcune parti aggiunte o di interesse strutture.

Gli eventuali spazi di risulta direttamente fronteggianti gli spazi pubblici dovranno essere convenzionati con l'A.C. per essere destinati a realizzazioni di arredo urbano e di sistemazioni pedonali.

2.f – INTERVENTI SU ACCESSORI ED EDIFICI MINORI

Caratteristiche e regolamentazione:

Si riferisce all'edificazione di minore importanza che spesso si rinviene nel vecchio nucleo, per la quale sono raccomandati interventi correttivi del disordine architettonico ed ambientale orientati all'accorpamento ed alla migliore utilizzazione delle volumetrie da esso derivanti, in applicazione dei disposti di cui al Paragrafo 8.d a cui si rinvia.

3 -DESTINAZIONE D'USO.

Valgono tutte le condizioni contenute nel precedente art. 29 con l'ulteriore specificazione che le destinazioni d'uso non residenziali possono essere localizzate solo al piano terra degli edifici.

4 -TIPOLOGIE DA SALVAGUARDARE:

a-Le tipologie abitative esistenti, con l'obbligo di eliminazione delle superfetazioni aggiunte e delle tipologie non abitative in disuso, o contrastanti con il contesto architettonico o con l'ambiente;

b-Le prescrizioni costruttive generali valide per ogni intervento edilizio, finalizzate al miglioramento del disegno architettonico esistente ed alla conservazione di quello originario benchè celato dall'attuale configurazione edilizia degli immobili, sono le seguenti:

-b.1 -il paramento esterno in pietra a vista dovrà essere mantenuto ed eventualmente integrato in modo coerente, quando risulti costituire un segno superstito e significativo della storia dell'edificio e, o, del contesto urbano;

-b.2 -l'intonaco originario e le decorazioni superstiti, previa loro eventuale bonifica, dovranno essere salvaguardati e confermati. Altrettanto dicasi per le tinteggiature tradizionali, di carattere locale che saranno da riproporre. In ogni caso è esclusa la loro sostituzione con materiali e finiture contrastanti con il carattere architettonico originario e con quello dell'ambiente circostante;

-b.3 -le tinteggiature dovranno essere di colore tenue e discreto; è facoltà dell'A.C. di depositare in Comune una gamma di colori da assumere come riferimento cromatico da parte dei richiedenti;

-b.4 -le tinte dei serramenti, dei parapetti e delle opere da lattoniere, dovranno essere coordinate con quelle delle pareti;

-b.5 -i serramenti esterni, i sistemi di oscuramento, le porte, i portoni, dovranno essere di legno, perlomeno nel paramento esterno;

-b.6 -i manti di copertura in cotto, gli stipiti in pietra, i balconi, le inferriate e ogni altro elemento costruttivo caratterizzante l'ambiente architettonico locale, dovranno essere conservati ed eventualmente integrati.

Diversamente, le coperture, i rivestimenti, le lattonerie e gli elementi costruttivi contrastanti con il carattere architettonico locale, non potranno essere confermati;

-b.7 -i vani delle finestre, delle porte e di tutte le aperture in genere dovranno, salvo motivata proposta, avere forma rettangolare o quadrata e dimensionalmente coerenti con quelle esistenti e circostanti.

E' prescritto il restauro di aperture circolari solo nei casi di preesistenze documentate fotograficamente, solamente se riconducibili alla tradizione locale o se aventi particolare carattere e pregio.

-b.8 -gli architravi e gli stipiti in pietra locale dovranno essere mantenuti e restaurati o sostituiti con altri della medesima fattura; lo stesso dicasi per le soglie, i gradini, i davanzali e le mensole dei balconi in pietra;

-b.9 -le opere in ferro per esterni per la formazione di parapetti, ringhiere, recinzioni, grate, inferriate, pergolati, corrimani e simili, dovranno essere confermate o rinnovate; le eventuali nuove opere in ferro dovranno essere caratterizzate da disegni essenziali e semplici, armonizzati con le preesistenze circostanti che risultino essere più coerenti con l'originario ambiente architettonico locale;

-b.10 -sono vietati, comunque, l'introduzione o la conferma delle forme appariscenti, arbitrarie e casuali, dei colori sgargianti in abbinamento contrastante, come pure l'uso improprio dei materiali costruttivi;

-b.11 -i pluviali esterni dovranno essere raccordati alle tombinature comunali in base a specifiche indicazioni comunali;

-b.12 -le chiusure esterne preesistenti in forma di ante e griglie, di caratteristiche coerenti con l'ambiente originario, dovranno essere mantenute ed eventualmente estese;

-b.13 -è vietato rimuovere ed eliminare le inferriate, le insegne tipiche, le edicole, le nicchie, le lapidi, gli affreschi ed ogni altro manufatto in pietra o in altri materiali, o decorazione, che risulti incorporato nelle murature originarie.

Di tali opere sono prescritte la conservazione e il restauro e ne sono vietati il mascheramento e l'artificioso deperimento;

-b.14 -è vietato verniciare, intonacare e tingeggiare organismi costruttivi in pietra a vista, quali gli stipiti, le mensole, gli architravi, i davanzali ecc. ;

-b.15 -i risvolti laterali delle fronti esterne dovranno essere trattati e completati come le fronti a cui sono adiacenti. E' ammesso l'uso di piante rampicanti su tali risvolti;

-b.16 -le pavimentazioni delle piazze, delle strade, dei percorsi pedonali e di ogni altro spazio pubblico o di uso pubblico dovranno essere realizzate in pietra, fatta salva la possibilità di restauro dell'eventuale antico selciato in lastre di pietra locale o in ciottoli di fiume, ove esistenti.

Lo stesso dicasi per gli spazi privati direttamente comunicanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico;

-b.17 -i preesistenti muri di recinzione di spazi privati confinanti con spazi pubblici o di uso pubblico, denotanti coerenza con il carattere della zona, dovranno essere restaurati conservando le stesse caratteristiche originarie e le stesse dimensioni.

Diversamente, le preesistenti recinzioni che, a giudizio della Commissione per il Paesaggio, contrastino con l'ambiente e con il carattere della zona dovranno essere sostituite da cordoli e muretti in pietra a vista, eventualmente completati superiormente da inferriate aventi disegno elementare e sobrio;

-b.18 -non è consentita l'elevazione di ulteriori muri di recinzione lungo le strade pedonali e veicolari a motivo dell'ostacolo che gli stessi costituirebbero alla percezione visiva dell'ambiente, al suo soleggiamento e alla sua illuminazione;

-b.19 -è ammessa la formazione di nuove delimitazioni in forma di cordoli e muretti in pietra a vista con altezza fino a ml. 0,30, eventualmente completati superiormente da inferriate aventi disegno elementare e sobrio;

-b.20 -è consentita la formazione di nuove aperture per vetrine, negozi, laboratori, vani da adibire ad attività terziarie, commerciali e d'uso pubblico, a condizione che le stesse si armonizzino con il contesto urbanistico e architettonico circostante e non costituiscano alterazione o mutilazione di preesistenze architettoniche meritevoli di conservazione;

-b.21 -è obbligatoria l'unificazione dell'antenna televisiva appartenente alla medesima copertura;

-b.22 -è ammessa l'apposizione di nuove insegne, anche luminose purchè armonizzate con l'ambiente e adeguate per sobrietà, equilibrio di forma, di colori e d'immagini;

-b.23 non è consentita la conservazione di tutti gli elementi di disordine ambientale ed urbanistico preesistenti, quali i rappezzi delle coperture realizzati con materiali fra loro diversi, gli allungamenti e gli sfalsamenti delle falde, fatte salve le possibilità derogatorie legislative, gli sbalzi di vani o di gabinetti, i tamponamenti di logge originarie e di balconi, le verande di ripiego, le tettoie aggiunte a porticati, gli impianti tecnici di ventilazione e riconducibili in vista, i depositi temporanei e stabili di materiali all'aperto, i ricoveri di ripiego, i pluviali di ripiego non recapitanti le acque meteoriche direttamente alle tombinature, le recinzioni di ripiego costituite da

materiali casuali o di recupero, i pollai, le conigliere e i canili realizzati con materiale di recupero e costituenti elementi di degrado, benchè aventi carattere non provvisorio, come tutte le altre forme di utilizzazione del suolo diverse dall'edificazione stabile ammessa dalle norme di zona;

5 -DENSITA' EDILIZIA : L'ESISTENTE

-depurata dalle superfetazioni aggiunte;

-in nessun caso è consentita la realizzazione di nuovi edifici sulle residue aree libere esistenti alla data di adozione delle presenti norme;

-solo nei casi descritti dalle presenti norme sui nuclei storici, sono autorizzabili, una tantum, gli incrementi volumetrici e di copertura ammessi nelle richiamate disposizioni, con relativa registrazione, mediante Atto pubblico.

In ogni caso, detti incrementi saranno da localizzare, nell'ambito dell'intervento edilizio, in modo da non intaccare le caratteristiche omogenee del vecchio nucleo e da non incidere sugli spazi pubblici o privati di uso pubblico.

6 -ALLINEAMENTI, ALTEZZA MASSIMA, DISTACCHI DAI CONFINI, DALLE STRADE E DAI FABBRICATI: GLI ESISTENTI

-Negli interventi su fabbricati caratterizzati da differenti allineamenti interni e/o esterni di parti strutturali, di pavimenti, di quote di colmo e di gronda, nonchè da insufficienti altezze interne o da dimensioni planimetriche inferiori ai minimi prescritti dalla Legge, sono ammessi il coordinamento, l'unificazione e la minima modifica occorrente dei predetti differenti allineamenti originari, al fine di rispettare le minime prescrizioni di Legge e di consentire la realizzazione dell'intervento coerentemente con le esigenze tecnologiche. In ogni caso è prescritto il mantenimento dell'allineamento dell'estradosso del manto di copertura e del colmo, dei fabbricati adiacenti.

In tali casi saranno applicabili i distacchi e gli allineamenti ammessi dal Codice Civile e saranno conteggiati i conseguenti modesti incrementi di volume entro i limiti già indicati ai precedenti articoli.

-In caso di Piani di Recupero mirati alla migliore valorizzazione degli spazi pubblici o privati di uso pubblico è facoltà dell'A.C. di convenzionare differenti allineamenti piano altimetrici, rispetto alle condizioni preesistenti.

8 -NORME DI DETTAGLIO:

a-nella formazione dei Piani Attuativi richiesti dai Privati, comportanti il potenziamento della destinazione d'uso residenziale non saranno da prevedere altre dotazioni di Standard urbanistici in aggiunta a quelli già previsti dal Piano dei Servizi.

Diversamente, saranno da conteggiare i fabbisogni di parcheggio pubblico nel caso di destinazioni diverse da quella residenziale, con obbligo di localizzazione della quota di parcheggio concretamente realizzabile nell'ambito dell'intervento stesso e di monetizzazione a saldo, della restante quota.

b-non è consentita la formazione di box fuori terra.

I box preesistenti potranno essere oggetto solo d'interventi di recupero d'iniziativa privata, finalizzati alla formazione di più ampi e funzionali ricoveri per auto, anche coordinati fra più privati e per quanto possibile, coordinati anche con sistemazioni ambientali di verde privato. E'facoltà dell'A.C. di proporre il recupero dei box privati in coordinamento con la formazione di ricoveri e parcheggi pubblici, eventualmente anche in abbinamento a sistemazioni di verde pubblico.

c-nelle ristrutturazioni comportanti l'introduzione della destinazione residenziale e in tutti i casi d'interventi modificativi delle destinazioni d'uso a favore di quella residenziale, conseguenti all'esecuzione di opere, devono essere predisposti parcheggi privati in forma di box e di aree a ciò vincolate dai singoli progetti, in misura non inferiore a mq. 10,00 ogni 100 mc. del volume residenziale oggetto di ciascun intervento, con un minimo di n°1 posto auto per ogni unità abitativa risultante.

Tale obbligo non si applica nei casi di comprovata inaccessibilità veicolare ai fabbricati o alle loro pertinenze libere da edificazione, come pure nei casi di comprovata inesistenza di spazi destinabili a parcheggio privato, o nel caso in cui la trasformazione in parcheggio privato di uno spazio preesistente risulti costituire una oggettiva alterazione del carattere architettonico e ambientale dell'insieme edificato preesistente.

In tali casi è fatto obbligo ai Privati di consorzarsi nell'intento di realizzare altrove i suddetti ricoveri per auto, in modo reciprocamente coordinato, anche in ubicazioni esterne al Vecchio nucleo, preferibilmente in comparti contigui o, comunque, prossimi all'immobile da sottoporre a ristrutturazione destinati a Standard parcheggio pubblico, previo convenzionamento con l'Amministrazione comunale al fine di procedere alla contestuale realizzazione dei parcheggi pubblici.

d-nelle singole località di seguito elencate si applicano i seguenti disposti:

- Via Indipendenza

Le volumetrie preesistenti che nella Zonizzazione 1:1000 risultano essere contenute nell'Ambito perimetrato sottoposto a Vincolo specifico (VS), con l'obbligo di permesso di costruire convenzionato, dovranno essere accorpate e coordinate tipologicamente e negli allineamenti, nel rispetto delle altezze preesistenti, con altezza massima fino a metri 9,50 nei casi di completamento, di sostituzione e di riaccorpamento, con possibilità d'incremento del volume preesistente in misura massima di +5%.

Sono fatte salve le maggiori altezze preesistenti.

- Località Beata Vergine del Pianto

Le volumetrie dei fabbricati accessori esistenti nel cortile, allo scopo di riqualificare l'edificazione, dovranno essere accorpate e coordinate tipologicamente e negli allineamenti, con altezza massima fino a metri 6,50.

- Cascina Duraga

È fatta salva la conservazione delle preesistenti autorimesse private, isolate; ogni intervento che le riguardi dovrà prevedere l'impianto di idonee schermature arboree ed arbustive.

Essendo questo nucleo ubicato all'interno della perimetrazione del Parco Adda Nord, qualsiasi intervento dovrà comunque sottostare alla normativa specifica di Parco e dovrà ottenere il relativo parere di conformità dal Parco stesso.

- Cascina Moncucco

Le volumetrie preesistenti che nella Zonizzazione 1:1000 risultano contenute negli Ambiti perimetrati e sottoposti a vincolo specifico (VS) con l'obbligo di permesso di costruire convenzionato, dovranno essere accorpate e coordinate tipologicamente e negli allineamenti, con altezza massima fino a metri 6,50.

Sono fatte salve le maggiori altezze preesistenti.

Essendo questo nucleo ubicato all'interno della perimetrazione del Parco Adda Nord, qualsiasi intervento dovrà comunque sottostare alla normativa specifica di Parco e dovrà ottenere il relativo parere di conformità dal Parco stesso.

- Cascina Novarino

È fatta salva la conservazione delle preesistenti tettoie isolate; ogni intervento che le riguardi dovrà prevedere l'impianto di idonee schermature arboree ed arbustive.

- Castello Ganzana

Le volumetrie preesistenti che nella Zonizzazione 1:1000 risultano contenute negli Ambiti perimetrati e sottoposti a Vincolo specifico (VS) in quanto sottoposti all'obbligo di Convenzione, dovranno essere accorpate e coordinate tipologicamente e negli allineamenti, con altezza massima fino a metri 6,50.

Sono fatte salve le maggiori altezze preesistenti.

- Cascina Sernovella

È fatta salva la conservazione delle preesistenti strutture private, isolate; ogni intervento che le riguardi dovrà prevedere l'impianto di idonee schermature arboree ed arbustive.

- Località Terzuolo

Le volumetrie dei fabbricati accessori esistenti nei singoli cortili, allo scopo di riqualificare l'edificazione, dovranno essere accorpate e coordinate tipologicamente e negli allineamenti, con altezza massima fino a metri 6,50.

- Centro storico di Robbiate

Le volumetrie dei fabbricati accessori esistenti nei singoli cortili, allo scopo di riqualificare l'edificazione, dovranno essere accorpate e coordinate tipologicamente e negli allineamenti, con altezza massima fino a metri 6,50.